

## TORNATA DEL 24 DICEMBRE 1849

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO FRASCHINI, DECANO D'ETÀ.

SOMMARIO. *Giuramento di alcuni deputati — Verificazione di poteri.*

La seduta è aperta alle ore 4 1/2 pomeridiane.

**CAVALLINI**, segretario provvisorio, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente.

(I deputati Cuneo, Del Carretto, Turcotti e Spinola G. B. prestano giuramento.)

**PRESIDENTE**. Essendo ora la Camera in numero, sottopongo alla sua approvazione il verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

### VERIFICAZIONE DI POTERI.

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca la continuazione della verificazione di poteri. Invito il relatore dell'ufficio VI alla ringhiera.

**NOVELLI**, relatore dell'ufficio VI. Collegio d'Aosta. Votanti 275.

L'avvocato Martinet ebbe 166 voti, il conte Debosses 67, il notaio Carlon 18, ad altri diversi 15; voti annullati 9: totale 275.

Avendo l'ufficio riconosciuto che i suffragi rapportati dall'avvocato Martinet eccede il terzo degli iscritti e la metà dei voti validi, fu proclamato deputato.

Il numero totale degli elettori iscritti ascende a 559.

Al verbale d'elezione venne unita una protesta ed una controprotesta fattesi, quella dall'avvocato Cassini, presidente provvisorio del collegio, e questa dall'avvocato Defey.

Il presidente provvisorio Cassini credette di poter opporre alla regolarità della costituzione dell'ufficio definitivo, dicendo che i membri di cui esso era composto non eran quelli che ei diceva d'aver installati, e che si fosse ritardato circa 20 minuti a costituirsi l'ufficio definitivo.

Sentita questa protesta del presidente Cassini, l'ufficio statuendo provvisoriamente sulla medesima pronunciò non esser attendibile la imputata irregolarità, e procedette nelle sue operazioni.

La controprotesta dell'avvocato Defey tende sostanzialmente a far riguardare come non sussistente la protesta del presidente Cassini.

L'ufficio VI, considerando che le circostanze notate nella protesta del Cassini per nulla potrebbero influire sulla validità dei voti, conchiuse per il convalidamento di questa elezione in capo del signor Martinet, e per mezzo mio lo propone alla Camera.

(La Camera approva.)

Collegio d'Alba. Prima sezione, votanti 193.

Due voti dichiarati nulli, ed altri sei contestati, atteso che portassero la sola designazione di *avvocato Ravina*, il qual nome potesse confondersi col signor canonico Ravina vicario generale di questa metropolitana, di lui fratello, che è pure laureato in leggi. Ma l'ufficio li ritenne per validi, sendochè con tal nome viene generalmente conosciuto l'avvocato Ravina, già deputato, e così sufficientemente indicata la di lui persona.

Però si mandarono i medesimi unire al verbale.

Il risultato della votazione fu il seguente:

Avvocato Ravina 118, avvocato Leone Rocca 70; dispersi a tre altri individui 3, dichiarati nulli 2: totale 193.

Seconda sezione in Govone, votanti 123; dei quali tre dichiarati nulli e due non abbastanza intelligibili restano ripartiti nel modo seguente, cioè:

All'avvocato Rocca Leone 72, all'avvocato Ravina 42; dispersi fra altri quattro individui 4: totale 118.

I quali uniti alli tre nulli ed alli due non intelligibili danno un totale di voti 123.

Da ciò risulterebbe che l'avvocato Ravina avrebbe riportati dalle due sezioni insieme riuniti voti 160, ed il signor avvocato Leone Rocca voti 142; i quali uniti agli altri dispersi, annullati e dubbiosi, danno un risultato di voti 316. Quindi avendo l'ufficio riconosciuto che il numero dei voti rapportati dall'avvocato Amedeo Ravina è maggiore del terzo degli elettori iscritti (ascendente a 445), e della metà dei voti validamente dati, venne il medesimo proclamato deputato.

Il terzo dei 445 iscritti sarebbe di 148.

Il numero complessivo dei votanti che risposero all'appello essendo di 316, la metà sarebbe di 158.

L'operazione essendo per tutto regolare, l'ufficio VI per mezzo mio ve ne propone la convalidazione.

(La Camera approva.)

Propongo all'approvazione della Camera la convalidazione dell'elezione del cavaliere Buraggi Giovanni a deputato del collegio di Finalborgo.

(La Camera approva.)

Collegio d'Acqui. In questo collegio furono 208 i votanti.

Ne furono dati al signor Giuseppe Bella, ingegnere capo della provincia, 146; al signor C. Emanuele Incisa 29; all'avvocato Mantelli Antonio 10; ad altri diversi individui 23: totale 208.

Avendo il signor ingegnere Bella rapportata la maggioranza voluta dalla legge, venne proclamato deputato di quel collegio.

In quella seduta però l'avvocato Bonelli chiese atto di una irregolarità che credette seguita nel procedimento.

Nel primo appello furono chiamati alla votazione, in primo luogo gli elettori del mandamento di Bistagno, poscia quei del mandamento di Rivalta, ed infine gli elettori della città d'Acqui. Nel secondo appello invece i primi chiamati a votazione furono gli Acquesi, quindi quei di Bistagno, da ultimo quei di Rivalta.

Esso avvocato Bonelli pertanto osservò che alcuni elettori non presenti alla prima chiamata trovavansi fuori della sala, attendendo il loro appello, sulla supposizione che sarebbesi fatto nell'ordine seguito in quella prima: il perchè non avessero pensato ad entrare abbastanza in tempo per rispondere alla seconda;

Che l'ufficio, dato atto all'avvocato Bonelli di questa sua osservazione, pose in riflesso che erasi nella prima chiamata tenuto l'ordine qui sopra espresso, per aderire alla richiesta fattane da quei di Bistagno e di Rivalta, e non dissentita da quelli d'Acqui, onde i primi potessero restituirsì per tempo alle loro case stante il pericolo della crescente gonfiezza della Bormida, che dovevano tragittare per recarvisi;

Che sebbene si fosse intervertito l'ordine della chiamata nel secondo appello, però erano stati diffidati gli elettori che sarebbonsi ammessi a votare anche dopo di questa pria che la votazione si chiudesse, come avesse praticato lo stesso avvocato Bonelli ed alcuni altri con lui;

Dichiarava di nessun momento tale osservazione, ad eccezione però dell'avvocato Saracco, quarto scrutatore, che disse di ravvisar legale la fattasi opposizione, secondochè fossesi dovuto nella seconda chiamata osservare l'ordine della prima, onde si avesse quell'indugio (sono parole del verbale) intermedio al quale gli elettori avevano diritto di aspettarsi; soggiungendo ancora lo stesso avvocato Saracco, doversi da ogni elettore, a termini di legge, rispondere alla prima ed alla seconda chiamata e nulla più.

Ma il VI ufficio ravvisando inattendibile tale opposizione, come tale la ravvisò l'ufficio definitivo del detto collegio, e ritenuto che regolari nel resto sarebbero state le operazioni di questo, vi propone l'approvazione dell'elezione in capo del signor ingegnere-capo Bella.

(La Camera approva.)

Lo stesso relatore propone all'approvazione della Camera la convalidazione dell'elezione del signor Garibaldi Carlino a deputato del 2° collegio d'Alghero.

(La Camera approva.)

Riferisce inoltre sull'elezione del primo collegio di Cagliari, in capo del signor Guillot, e ne propone la conferma.

**DI SAN MARTINO.** Io credo che il signor Guillot sia commissario delle leve. È vero che fu già ammesso in altre Legislature; ma non so se sia stata fatta la questione circa la natura dell'impiego che copre. Il commissariato delle leve è di sua natura un impiego unicamente civile, ed infatti vi furono molti non rivestiti di qualità militare che coprirono questo posto. È inoltre un impiego inferiore al grado d'intendente generale. Per conseguenza, credo che debba farsi la questione se sia ammissibile in questa qualità.

**GUILOT.** Mi fa meraviglia come essendo notoria la mia qualità di commissario di leva, essendo io stato iscritto con tale indicazione nell'elenco dei funzionari pubblici che fecero parte della Camera nelle passate Legislature, siasi aspettato la quarta mia elezione per oppormela e tacciarmi d'ineleggibilità. Che i parenti d'un mio concorrente colla loro protesta abbiano tentato di eliminarmi, ciò si capisce, ma la Camera non si regolerà certamente coi medesimi principii, e saprà rispettare i suoi precedenti.

L'impiego di commissario non è civile, ma militare.

Non niego che sia stato talvolta coperto da persone non militari; ma fu sempre un'eccezione, di cui, sperimentando gl'inconvenienti, si volle uscire. Ho letto questa mane un decreto reale di dicembre 1852, dal quale quest'impiego venne qualificato militare, e riservato ad ufficiali giubilati od in aspettativa. A questo io mi attengo, essendo la legislazione attualmente vigente sulla materia.

Farò osservare, che se si considerasse qual impiego amministrativo, a fortiori dovrebbe riputarsi tale quello di presidente del Consiglio di leva, e così verrebbero defraudati del diritto d'eleggibilità tutti i comandanti militari che la legge 17 marzo 1848 dichiara espressamente eleggibili ovunque, fuori del distretto in cui esercitano un comando. Così, alla peggio, qualora si volesse ragionare per analogia ed induzione, ciò potrebbe dirsi della provincia nei limiti di cui il commissario adempie alle sue funzioni, non mai ad elezione fatta in altra provincia.

**PESCATORE.** Io pregherei il relatore a dichiarare se l'ufficio ha esaminate queste difficoltà.

**NOVELLI, relatore.** L'ufficio ha bensì esaminate tutte queste difficoltà, ma ciò non pertanto risolse che poteva essere confermata quest'elezione.

**PESCATORE.** Dovere preciso del relatore è di riferire alla Camera le difficoltà esaminate dall'ufficio; poichè l'ufficio non è giudice supremo, e noi siamo qui per sentire non solo la relazione materiale del numero dei votanti e dei voti che riportarono gli eletti, ma tutte quante le difficoltà che possono insorgere sopra un'elezione, perchè queste difficoltà dalla Camera e non dall'ufficio debbono essere risolte. L'ufficio non istà già di rincontro alla Camera come un avvocato di rincontro ad un altro avvocato; ma sibbene è destinato a preparare il lavoro per illuminare maggiormente la Camera, ed agevolare la risoluzione delle questioni.

Faccio adunque istanza alla Camera, acciò, non potendosi improvvisare sopra cose di tanta entità, si rimandi allo stesso relatore di riferire in particolare le ragioni ed il parere motivato dell'ufficio su questo fatto.

**NOVELLI, relatore.** Non credo di meritare questo rimprovero, in quanto che quando si trattò di verificare le nomine dei deputati Ravina e Martinet, parmi di aver accennate le difficoltà che erano insorte, le quali tuttavia non sono parse all'ufficio così gravi per arrestare il suo voto favorevole a quelle elezioni.

**DI SAN MARTINO.** Io rispondo all'osservazione dell'onorevole deputato Guillot, che un biglietto regio il quale riserva ai militari una data natura d'impieghi non costituisce perciò che l'impiego sia intieramente militare. La natura dell'impiego si desume dalle sue funzioni, si desume dallo scopo che ha l'impiego medesimo.

Così noi sappiamo che in Prussia sono riservati ai militari molti e moltissimi impieghi, come molti delle poste, per esempio, del servizio delle diligenze ed altri. Or bene, questi impieghi sono forse militari per ciò solo che sono riservati ai militari? È un'istituzione fatta a beneficio dei militari, ma l'istituzione rimane sempre la stessa, è sempre istituzione civile.

La leva è un'operazione interamente amministrativa, perocchè è precisamente eguale a quell'amministrazione che si compie nel Ministero di guerra. E se domani esce un brevetto regio, il quale dichiara che tutti i posti del Ministero di guerra sono dovuti ai militari, forsechè il capo di divisione del Ministero di guerra resta eleggibile? Sostengo pertanto che la natura dell'impiego si deve desumere dalla natura stessa delle funzioni esercitate. Qui si tratta di vera ammini-

strazione; ha solo per iscopo di procurare al paese i soldati, ma è sempre parte amministrativa scevra di un comando militare.

Non vale che il Governo per diminuire le spese abbia riunite in una sola le qualità di capitano di leva e quella di commissario. Vuol dire che come capitano di leva, come impiego puramente militare, destinato a riconoscere le qualità degl'individui sotto il rapporto dei bisogni militari, sarebbe impiego militare; ma se quest'impiego militare riunisce un altro impiego che è civile, io sostengo che per quest'impiego civile diventa inammissibile, altrimenti basterebbe a qualunque persona inammissibile di aggiungere un altro impiego perchè restasse ammissibile. Conseguentemente io persisto nella mia prima conclusione, che si esamini di nuovo la questione, e per parte mia credo che l'impiego è puramente civile, che non ha neppure il grado d'intendente generale, quindi non è ammissibile.

**PRESIDENTE.** Farò osservare alla Camera che il deputato Pescatore ha proposto che sia sospesa la discussione relativa a quest'elezione, si rimandino all'ufficio le carte relative, che le esamini, e ne faccia la relazione.

**GUILLOT.** Chiedo la parola per un fatto personale.

**PRESIDENTE.** Il deputato Guillot ha la parola per un fatto personale.

**GUILLOT.** Prego il signor preopinante di spiegare che cosa amministra il commissario di leva. Egli non amministra nè persone, nè cose, e la sua missione si riduce a far eseguire la legge. Al rovescio del preopinante, io credo che le funzioni si qualificano dalla natura e dalle istituzioni. È naturale che trattandosi di giudicare dell'attitudine degl'individui al servizio militare, a tale arma di preferenza a tale altra, questa cura sia affidata ad un militare anziché ad altri, e così vuole il regio decreto 1852. Il negozio delle leve presso di noi è militare per istituzione. In Francia vi presiede l'autorità amministrativa, ma ne' nostri Stati la presidenza è devoluta *ab antiquo* all'autorità militare, ai comandanti.

Qualora si annidasse in alcuno il sospetto di un'influenza che non è facile di ammettere, questa non potrebbe aver luogo fuori dei limiti della provincia, ove il commissario esercita le sue funzioni, non già in altra, e questo è appunto il caso.

Prego la Camcra di persuadersi che io non difendo il mio interesse personale, mentre l'onore della deputazione mi è onerosissimo. Propugno quello de' miei elettori, che, per rispondere alla chiamata del Re, abbandonarono gli affari domestici, fecero 20 o 30 miglia per recarsi ai collegi elettorali, altrettanto per ritornarsene, ad onta della bufera che imperversava in quei giorni. È vero che sovrabbondando questa Camera d'impiegati più dotti ed illuminati di me, farebbe un lucro perdendomi; non posso però, per questa considerazione, far difetto ai miei committenti ed alla fiducia che vollero in me riporre. Essa deciderà nella sua saviezza.

**ARNULFO.** Ho chiesto la parola per dare uno schiarimento sull'operato dell'ufficio VI.

L'ufficio VI considerò che la nomina del signor Guillot fosse valida, in quanto che non s'ignorò nella Camera questa sua qualità nelle precedenti Legislature, ed esso non ostante fu sempre ammesso senza difficoltà alla Camera, come risulta dalle sue relazioni, fatte dalle Commissioni per verificare il numero degl'impiegati nel marzo e nel settembre del 1849, nelle quali, cioè all'articolo 22 della prima, ed all'articolo 191 della seconda, il signor Guillot è qualificato: *Guillot Francesco Angelo maggiore, commissario delle leve in Alghero*, e nell'altra: *Commissario di leva*.

Ritenuti questi due fatti ripetuti innanzi alla Camera, vale a dire, che la Camera qualificò il signor Guillot come impiegato bensì suscettibile di essere estratto a sorte se il numero degl'impiegati eccedeva il voluto, ma lo considerò come validamente eletto; ritenuto che la Camera, dico, non ignorava questa sua qualità, e non fece eccezione alcuna, l'ufficio riconobbe il signor Guillot eleggibile, e credette d'uniformarsi all'opinione della Camera su tal punto. Per cui io credo che non sia più necessario che l'ufficio se ne occupi, avendo già sufficientemente esaurita la materia, ed anzi che la Camera sia senz'altro nel caso di decidere, come essa crederà, fin d'ora.

Io non invoco quelle circostanze come decisive, perchè non ignoro che la Camera può cambiare le sue decisioni, ma le invoco per ispiegare l'operato dell'ufficio, il quale, si può dire, non andò in questo fatto ad occhi chiusi, nè passò sopra alle relative circostanze senza tenerne conto.

**PESCATORE.** Le Commissioni create dalla Camera per accertare il numero degl'impiegati che appartenevano ad essa non ebbero dalla Camera stessa il mandato di esaminare l'eleggibilità dei deputati medesimi; dunque, secondo me, han fatto bene le Commissioni, a cui accennava il signor preopinante, di restringere le loro operazioni nei limiti del mandato ricevuto, e di determinare il numero dei deputati impiegati senza occuparsi se un deputato già ammesso alla Camera fosse eleggibile o no. L'ufficio VI, secondo me, non aveva ragione alcuna a fondarsi su quel documento cui accennava il preopinante, cioè sulla lista portante il numero dei deputati impiegati. È un fatto che non si è eccitata la questione nelle precedenti Legislature sulla eleggibilità del signor Guillot; ma è altresì un fatto che ora la questione è sorta; e perchè la questione non sia stata decisa nelle precedenti Legislature, perchè non fu levata, non ne segue che ora, essendo sollevata, non si debba risolvere. E quand'anche si fosse deciso nelle precedenti Legislature in senso dell'eleggibilità, gli onorevoli colleghi m'insegnano che i voti delle precedenti Legislature non legano la presente.

Le osservazioni del signor deputato Arnulfi dimostrano sempre più il punto di fatto che l'ufficio VI non ha esaminato la questione nel suo intrinseco. Sulla questione di cui si tratta non abbiamo un rapporto: la Camera decide le questioni sopra un rapporto. Io crederei dunque più conforme allo spirito del regolamento, più prudente, che la Camera mandasse allo stesso relatore, sentito di nuovo, occorrendo, l'ufficio, di riferire sopra la questione di cui è discorso.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Farina.

**FARINA P.** Le cose che voleva dire vennero già in parte esposte dall'onorevole preopinante: io mi unisco ad esso per insistere che la pratica venga rimandata all'ufficio per esaminare la questione dell'eleggibilità. Lo allegare le relazioni che vennero fatte nelle Camere precedenti, nelle quali il signor Guillot venne annoverato tra gl'impiegati, non influiscono punto nè poco sulla sua *eleggibilità*, in quanto che, come ognuno sa, queste relazioni son fatte dopo che i deputati sono già ammessi alla Camera, e quindi non possono influire sull'ammissibilità loro. Se all'epoca che il signor Guillot fu ammesso l'altra volta si fosse suscitata questa questione, si potrebbe con qualche fondamento di giurisprudenza parlamentare addurre la decisione della Camera precedente; ma questo non essendo mai successo, è indubitato che vuol essere la questione ora per la prima volta esaminata, e che non si possono in contrario addurre dei fatti che non hanno relazione alla stessa: quindi mi unisco all'istanza dell'onorevole preopinante, acciò le carte vengano rimandate all'ufficio VI, il

quale, esaminata nuovamente la cosa, e specialmente la legge relativa, dia il suo parere e lo faccia conoscere alla Camera. Questa istanza è anche basata sulla circostanza che è un fatto certo, che in molti paesi i commissari di leva sono persone affatto civili, che non portano uniforme; e quindi vi sono grandi ragioni in pro e in contro che vogliono essere gravemente discusse e che non vennero nell'ufficio menomamente esaminate.

**LANZA.** Io non mi oppongo a che il verbale di questa elezione sia di nuovo rimandato all'ufficio perchè venga studiata la questione insorta relativamente alla natura dell'impiego occupato dal signor Guillot. Pare a me che l'ufficio (qualunque sia la sua discussione) non potrà illuminare maggiormente la Camera, perchè la cosa mi pare abbastanza semplice ed evidente.

Io non voglio servirmi dell'argomento dell'essere di già stato cotesto impiego riconosciuto come impiego militare nelle precedenti Legislature, giacchè so pur troppo la ragione che si è opposta e che si opporrebbe contro siffatta considerazione. Nulladimeno non tralascierò di affermare che questa la è pur sempre una presunzione in favore del signor Guillot, stantechè nelle anteriori Legislature nessuno ignorava ch'esso era commissario di leva, e se non si suscitò una questione su questo proposito, ciò derivò non da che s'ignorasse la natura dell'impiego di cui si tratta, ma perchè parve tanto chiaro, tanto evidente che l'impiego di commissario di leva fosse impiego militare, che a nessuno venne mai in capo di contestare tal cosa.

Io so benissimo che si possono annullare i precedenti, o, dirò meglio, prendere deliberazioni contrarie ai precedenti; ma io non vorrei che la Camera abusasse di troppo di simile facoltà, perchè egli è certo che la considerazione della Camera in faccia al paese non verrebbe per nulla a guadagnarne.

Le riflessioni poc'anzi accennate parranno vieppiù opportune, se si pon mente che nelle tre trascorse Legislature non vi fu sempre la stessa maggioranza, e per conseguenza non si potrebbe dire che la decisione di considerare il signor Guillot come eleggibile dipendesse da che un partito del suo colore lo avesse favorito.

Del resto quel dire che il suo impiego sia amministrativo e civile, perchè vi sono in certe località persone che occupano quest'impiego quantunque non siano rivestite d'un grado militare, mi pare che tal ragione sia di poco momento, giacchè sappiamo che non rare volte impieghi affatto militari furono dati anche a persone civili, come abbiamo veduto alcune volte persino il Ministero di guerra occupato da persone che non avevano grado militare. Del resto io non intesi ancora ragione alcuna la quale provasse con qualche probabilità, almeno, se non con l'evidenza che questo impiego sia amministrativo; le incombenze o le attribuzioni di questi commissari di leva riguardano solamente e decisamente alla guerra, non essendo relative che alle operazioni della leva militare.

Siccome poi questi commissari non amministrano fondi di sorta, io non so da qual lato si voglia quest'impiego considerare come civile ed amministrativo; per conseguenza io credo che la Camera possa fin d'ora votare in favore dell'elezione del signor Guillot, considerando lo stesso signor Guillot come eleggibile, sia per essere ciò conforme alle decisioni già prese nelle altre Legislature, sia per essere consentaneo alla natura stessa dell'impiego.

Aggiungo però che io non mi oppongo a che si rimandi la questione agli uffici, onde possa meglio rischiararsi la cosa,

se così la Camera crede di fare prima di prendere una deliberazione.

**GUILLOT.** Io risponderò all'onorevole signor Pescatore, che la verificazione degli impiegati eletti è fatta non da una Commissione, ma dalla Camera, poichè ne fu incaricato l'ufficio della Presidenza, il quale invitò prima tutti gli onorevoli membri della Camera a fare in contrario quelle osservazioni che ravvisassero del caso; e per conseguenza resta un fatto della Camera e non di una Commissione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Arnulfo ha la parola.

**ARNULFO.** Dopo quanto ha detto il deputato Lanza, io rinuncio alla facoltà di parlare.

**HON-COMPAGNI.** Mi occorre ricordare alcune discussioni che si sono fatte nell'ufficio VI, e credo che i miei colleghi qui presenti ne riconosceranno l'esattezza.

Si pose in primo luogo la questione se al signor Guillot potesse far ostacolo la qualità militare di cui possa essere rivestito.

In secondo luogo si esaminò se egli avesse uno di quegli impieghi amministrativi che potessero escluderlo dalla Camera; sopra l'un punto e sopra l'altro la decisione dell'ufficio è stata negativa.

Si è creduto ch'egli non ritenesse un comando militare, perchè evidentemente il commissario di leva non è comandante militare, e non ha nessuna attribuzione che possa attribuirgli un comando militare.

In secondo luogo si considerò che non potesse riguardarsi come ufficiale amministrativo, inquantochè assistendo alle operazioni del Consiglio di leva, e dando il suo parere, egli non esercitasse alcuna incumbenza amministrativa.

Di poi si consultarono i precedenti della Camera, perchè (come osservò giustissimamente il deputato Lanza) i precedenti di un'altra Legislature, quantunque non vincolino le Legislature seguenti, sono però sempre di grandissima importanza.

Dunque l'ufficio ha esaminato a un dipresso tutte le questioni che ora si sono suscitate.

Non credo poi che sarebbe opportuno di rimandare ad altra volta la discussione, quand'anche non fossero state esaminate tutte queste questioni dall'ufficio, perchè gli uffici riferiscono sulla validità o no di una elezione, non riferiscono sul valore di tale o di tal altro argomento che si potessero addurre; perciò io sono d'avviso che la Camera debba decidere la questione, e sostengo l'opinione espressa dall'ufficio per la convalidazione dell'elezione del signor Guillot.

**DABORMIDA.** Io credo necessario che la questione sia rimandata alla disamina dell'ufficio IV, cui si deve comunicare il decreto del 1852, il quale stabilisce che da quell'epoca in poi gli impieghi di commissario di leva fossero affidati ad ufficiali giubilati od in aspettativa, e ciò (dice questo decreto) per migliorare la sorte di alcuni di questi vecchi militari che avessero ben meritato, e che per la durata dei loro servizi non avessero diritto ad una pensione sufficiente.

Quando l'ufficio avrà esaminato questo decreto, potrà vedere se realmente, mediante quel decreto, le funzioni di commissario di leva, che prima non erano considerate come funzioni militari, lo sieno diventate.

Mi astengo di emettere per ora a questo riguardo il mio giudizio, e desidero che questo giudizio sia portato definitivamente dalla Camera, dopo maturo esame del decreto, perchè una tal questione non abbia a ripetersi, e sia così deciso se i commissari di leva debbano considerarsi come impiegati militari, o come impiegati civili.

Ora mi occorre rettificare un lieve sbaglio che è sfuggito

all'onorevole signor Lanza, ed è che l'elezione del signor Guillot, come commissario di leva, non è già stata convalidata tre volte, ma solo due, giacchè fu nominato commissario di leva dopo la prima Legislatura.

**PINELLI** (1). « Non trovo che bisogni rimandar l'affare all'ufficio; nè il decreto del 1832 che concede, a modo di regola, agli ufficiali giubilati o in aspettativa l'impiego di commissario di leva, può prestar ragione a considerarlo ad un modo piuttosto che ad un altro. Il determinare se un impiego sia amministrativo o militare non dipende da arbitrio, nè anche dal Ministero a cui sottostà un impiegato, bensì dalla natura della funzione. Così dal Ministero della guerra dipendono le intendenze generali amministrative, e gli ufficiali del Ministero, e nessuno certamente opinerà che le loro funzioni siano militari; la Camera ha tutti gli elementi per risolvere la questione, essa deve proporsela in questo modo: l'impiego di commissario di leva fa parte della forza pubblica dell'armata? »

(Risorg.)

**FABINA PAOLO.** Io credo che l'onorevole preopinante voglia invitare la Camera a decidere una cosa che dipende in gran parte dalla precisa disposizione di una legge, che non si è esaminata nè nell'ufficio, nè nella Camera, onde poter determinare se veramente il commissario di leva sia un impiego dell'ordine amministrativo, ovvero un ufficiale.

È vero che quando per apposita legge a questi impiegati (se si vuole anche in parte dell'ordine amministrativo) venisse attribuito un grado od un uniforme militare, sembrerebbe, a mio credere, che potesse cessare in lui tutta l'eleggibilità portata da alcune delle funzioni che deve disimpegnare.

Io quindi credo che non si possa decidere questa questione con fondamento di causa, adducendo le decisioni della Camera anteriore, perchè questa questione non venne mai esaminata al momento in cui si doveva decidere la validità dell'elezione, e credo che non si possa decidere presentemente perchè non si sono esaminati i termini precisi della legge.

Insisto quindi perchè si rimandi all'ufficio onde esamini quel punto che fu da esso esaminato, e dal quale dipende la decisione della questione attuale.

Voci. Ai voti! ai voti!

**GUILLOT.** Domando la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

**GUILLOT.** Ho una sola cosa da dire.

Nel regio decreto che ho citato non è già detto che questi impieghi d'ora innanzi saranno dati a militari, ma che questi impieghi militari, quali sono stati considerati sempre, saranno d'ora innanzi riservati agli ufficiali in aspettativa, dei quali l'opera potrà essere più utile organizzando l'armata di riserva.

**DABORMIDA.** Se c'è il decreto, si legga; ma credo che il deputato Guillot sbagli.

(Il deputato Di San Martino legge il decreto 29 dicembre 1832, da cui risulta la frase citata dal deputato Guillot.)

Voci. Così la questione è risolta.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la proposizione del deputato Pescatore per la sospensione dell'approvazione dell'elezione del deputato Guillot, onde l'ufficio, esaminato il citato decreto

e tutte le relative circostanze, riferisca in proposito all'eleggibilità dei commissari delle leve.

(La Camera approva.)

**NOVELLI, relatore,** propone all'approvazione della Camera la convalidazione dei signori:

Radice Evasio, colonnello, a deputato del collegio di Vercelli;

Borella Alessandro, dottore, a deputato del collegio di Salluzola;

Bunico Benedetto, avvocato, a deputato del 1° collegio di Nizza marittima.

(La Camera approva.)

Propone all'approvazione della Camera la convalidazione dell'elezione del signor Sussarello Giovanni Maria a deputato del collegio d'Ozieri.

**ARNULFO.** Siccome il signor Sussarello è anche commissario di leva, e siccome la Camera mandò a comunicarsi nuovamente all'ufficio l'elezione del signor Guillot, io credo che abbiasi a mandare anche questa per la stessa ragione che s'ebbe ad invocare relativamente al deputato Guillot.

**POLTO.** Osservo che vi è una diversità; che il signor Guillot non è commissario di leva nel suo distretto, e quindi, qualora questo grado di commissario di leva venga considerato come impiego militare, egli, cioè il signor Guillot, lo eserciterebbe fuori del distretto ove è stato nominato, mentre il signor Sussarello è nel caso diverso.

**PRESIDENTE.** Se la Camera non ha alcun'altra osservazione relativa a questa elezione, le carte saranno pure rimandate allo stesso ufficio.

(La Camera approva.)

**NOVELLI, relatore,** propone all'approvazione della Camera la convalidazione dell'elezione del signor Spano Giovanni Battista a deputato del 2° collegio di Cuglieri.

(La Camera approva.)

**ARNULFO, relatore dell'ufficio IV,** propone all'approvazione della Camera l'elezione dell'avvocato Leone Bunier a deputato del collegio di La Chambre.

(La Camera approva.)

Collegio di Sestri Levante. Elettori iscritti 186; votanti 118.

Il signor Gandolfi ebbe voti 67, il signor Caveri 43; altri furono dispersi.

Il signor Gandolfi fu proclamato deputato.

Si fecero a questa elezione opposenti alcuni individui; la loro opposizione è registrata nel verbale, ed in due memorie fatte a parte, ma a quello unite.

L'eccezione consiste in ciò che il signor Gandolfi era ispettore demaniale, e come tale compreso nel novero degl'impiegati che non hanno un grado pari a quello d'intendente generale, e quindi non ammissibile alla Camera.

L'ufficio riconobbe la regolarità delle operazioni dell'elezione, ed arrestandosi alla questione dell'impiego, riconobbe che l'avvocato Gandolfi aveva allegato, al tempo dell'elezione, che egli era giubilato.

Per accertare questa decisiva circostanza l'ufficio ebbe a ricorrere al Ministero, dal quale venne trasmesso un certificato di cui darò lettura (*Legge il certificato*).

Alcune voci. La data?

**ARNULFO, relatore.** La data del certificato è del 23 corrente.

Voci. La data del decreto reale?

**ARNULFO, relatore.** La data del decreto d'accettazione della demissione non c'è.

Voci. Bisogna averla!

**ARNULFO, relatore.** Rileggerò il certificato prima di tutto. (*Rilegge il certificato*)

(1) Nel rendiconto ufficiale degli Atti della Camera si legge che il discorso pronunciato a questo punto dal deputato Pinelli sarebbe dato in seguito. Malgrado ogni più minuta nostra indagine sia nei fogli successivi dei rendiconti come negli archivi della Camera, non avendo potuto rintracciarlo, abbiamo dovuto supplire col sunto sopra riferito dato dal giornale il *Risorgimento*.

Allo scopo quindi d'accertare quella data l'ufficio ha chiesto all'avvocato Gandolfi se l'accettazione della sua dimissione era anteriore o posteriore alla sua nomina, stantechè non risulta dal certificato, e risultò dalla sua risposta che l'accettazione, vale a dire la lettera con cui annunciavasi che S. M. accettava la sua dimissione era posteriore; ond'è che non ha creduto di chiedere un supplemento di certificato a questo riguardo.

Credette però l'ufficio che, essendosi la domanda di dimissione fatta il primo del mese, e così prima della nomina, doveasi l'accettazione posteriore retrotrarre alla data della domanda, e che d'altronde un cittadino impiegato il quale sia nel novero di quelli che non possono essere eletti abbia il diritto di abdicare quando vuole a questa sua qualità per recuperare il suo diritto di eleggibilità; che l'avvocato Gandolfi fin dal primo del mese avendo dichiarato regolarmente al Ministero che non intendeva più d'essere impiegato, cessò di diritto di esserlo, quantunque lo fosse ancora di fatto, finchè non era rimpiazzato, ed ha da quel momento riacquistato il diritto di essere eletto, perchè dal suo canto fece tutto quello che per lui si poteva fare onde riacquistare questo suo diritto; ragione per cui la posteriore accettazione della dimissione, la quale non dipendeva da lui, ma dal Ministero, non debba pregiudicare il suo diritto, l'ufficio perciò per mio mezzo propone l'approvazione dell'elezione, perchè debbe considerarsi l'avvocato Gandolfi come dimissionario fin dal primo corrente mese.

Tale fu l'opinione dell'ufficio.

**PESCATORE.** Io osservo che la domanda di essere messo a riposo, finchè non è accettata, è revocabile; se revocabile, quello stesso che l'ha inoltrata deve considerarsi come impiegato finchè la sua domanda non sia accettata.

Del resto questa è un'arte conosciuta (*Ilarità*); non dico che sia successo in ora, ma altre volte, ed il pericolo sarebbe evidente; tutti gli impiegati non eleggibili che pure vorrebbero presentarsi all'elezione, potrebbero domandare le loro dimissioni; e poi o non sono eletti, ed allora revocano la domanda, e questo è già succeduto (*Risa alla sinistra*), o sono eletti, e la loro domanda è accettata. Ed ecco che a dispetto della legge si farebbero eleggibili.

È impossibile che il Parlamento ammetta queste manovre. (Bravo! *alla sinistra*)

Del resto io ripeto che la domanda, finchè non è accettata, è revocabile da quello che l'ha fatta; dunque intanto esso è impiegato. Io non riconosco qui veruna forza retroattiva, e non so d'onde possa nascere e che fondamento abbia; se si considera la cessazione dall'impiego come il risultato del concorso di due volontà, cioè di quello che concede e di quello che chiede la dimissione, l'effetto nasce quando questo concorso ha luogo, ma non si può far retroagire ad un'epoca nella quale ancora non esisteva.

E dove mai s'intese che una convenzione sia retroattiva e si intenda aver avuto luogo prima del consenso dei contraenti?

Io dunque concludo a che non sia accettata la conclusione dell'ufficio, e sia dichiarata nulla la elezione.

**BIANCHI.** Io aveva domandata la parola precisamente per esporre ciò che ha esposto il signor deputato Pescatore. Soggiungerò solo che la Camera nella precedente Legislatura mi pare abbia tenuto questo sistema nell'elezione del signor Scappini, il quale non aveva domandata la sua dimissione da segretario che dopo la sua elezione.

**DI REVEL.** Credo di dover ritorcere contro il signor Pescatore l'argomento che egli ha addotto.

Egli vuol dimostrare esser necessario che la domanda della dimissione sia accettata, perchè colui che si presenta alle elezioni possa essere eletto. Egli teme che, ammettendo un altro sistema, si dia luogo a mene elettorali, per cui si potesse accordare la dimissione al candidato che avrebbe riuscito, ovvero mantenerlo nel suo posto nel caso che non avesse riuscito.

Ma io considero la cosa sotto un altro aspetto, e dico che può dipendere dal Governo l'impedire che un impiegato si trovi in grado di accettare la deputazione col non accordargli la chiesta dimissione.

Quando un impiegato ha domandato la sua dimissione egli ha fatto quanto da lui dipendeva per essere eleggibile, ma dal momento in cui la sua dimissione è accettata, è naturale che l'effetto retroattivo debbe aver luogo, e debbe quindi riportarsi al momento in cui l'ha domandata, poichè colui che domanda la sua dimissione non può riceverla lì su due piedi; sono necessari alcuni giorni per poterliela spedire. Ma se la sua dimissione è accettata, è questo un fatto irrevocabile; l'averla domandata era per l'impiegato tutto quello che poteva fare, e l'accettazione non era in facoltà sua.

Pertanto se egli ha fatto quanto era in suo potere per acquistare l'eleggibilità, io credo che nulla gli si possa imputare, e che sia valida la sua elezione, quantunque la chiesta dimissione non sia stata accettata che il giorno delle elezioni od il giorno susseguente.

**PESCATORE.** Bramerei avere uno schiarimento, perchè credo che l'impiegato sulla cui elezione si discute non abbia domandato la sua dimissione, ma bensì di essere messo a disposizione.

**ARNULFO, relatore.** (*Rilegge il certificato, dal quale appare che il signor Gandolfi chiese di essere collocato a riposo.*)

**PESCATORE.** Dunque non si può accettare come fatto certo l'ipotesi del signor Di Revel, che l'avvocato Gandolfi abbia domandata la dimissione.

Non si tratta qui di un impiegato il quale dichiara al Governo che non vuole più rimanere nell'impiego; è uno che domanda di essere dispensato dal servizio per motivi di salute; ed allora il Governo riconoscendo i motivi lo mette a riposo, lo ricompensa dei prestati servigi.

Ora, quando un impiegato domanda di essere messo a riposo, certamente fa una domanda la cui accettazione dipende dalla volontà del Governo.

Io non posso supporre che il Governo a cui venga rassegnata una domanda di tal fatta, in cui l'impiegato domanda di essere dimesso senza compenso di sorta, solo per poter essere eleggibile, io non posso, dico, supporre che il Governo aspetti a provvedere dopo il giorno delle elezioni.

È dunque imputabile all'avvocato Gandolfi di non aver fatto la domanda in tempo, e di non aver sollecitato il provvedimento. Altrimenti interpretando, il Parlamento non avrà più mezzo di sorta alcuna per evitare le già accennate manovre.

Non dico che in questo caso vi sia stata manovra, ma dico che la massima non è ammissibile, perchè ne verrebbe per conseguenza necessaria che si renderebbero possibili queste arti in tutti quanti i casi, senza che il Parlamento se ne potesse premunire.

**DI REVEL.** Io non voleva aggiungere che una semplice osservazione, ed è questa, che nell'amministrazione demaniale, come generalmente in tutti gli impieghi dipendenti dall'amministrazione delle finanze, le pensioni sono regolate da apposita legge, e che i fondi delle pensioni sono fatti in

gran parte da ritenute operate sugli stipendi stessi degli impiegati dell'amministrazione.

Per conseguenza quando un impiegato domanda di essere posto in riposo non ha bisogno di sapere quale pensione gli sarà accordata; lo sa leggendo il regolamento, in cui è determinata sino al centesimo la somma che gli è dovuta.

Conseguentemente io mantengo che quando uno domanda di essere posto a riposo, se la sua domanda è accettata cessa d'essere impiegato e non può più essere che mediante una nuova nomina rimesso in impiego.

Voci. Ai voti!

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Viora.

**VIORA.** Io volevo far osservare alla Camera che molte volte accade che un impiegato presenti la domanda per essere dispensato da ulteriore servizio, e che il Governo non deliberi sopra questa domanda, e così l'impiegato continua nel suo impiego, e la domanda non produce il suo effetto.

Io posso citare degli esempi, e ne trascelgo uno che riflette la domanda di dimissione data due mesi addietro da un professore, la quale domanda non venne sin ora accettata, e quindi il professore figura sempre come avente il suo impiego.

Or dunque, se il fatto solo della presentazione di una simile domanda non scioglie il vincolo che esiste tra il Governo e l'impiegato, se questo vincolo, che nascè da un contratto tacito, non può risolversi altrimenti che allorquando concorre la volontà del Governo che accetta colla volontà dell'impiegato che domanda la dimissione, bisognerà necessariamente dire che la vera causa legale prosciogliente l'impiegato da ulteriore servizio consiste nell'accettazione per parte del Governo della richiesta dimissione.

Accade appunto ogni qualvolta si tratta di risoluzione di contratto fra particolari ch'esso si risolva solo allorquando concorrono le due volontà per risolverlo.

Ciò posto, io non credo che possa presentare alcun dubbio la questione di cui si tratta, e che nell'attuale caso il concorso delle due volontà, sia del Governo di accettare che dell'impiegato di ottenere la dimissione, essendosi verificato dopo l'elezione, non può sicuramente riabilitare l'impiegato che prima era incapace.

**BIANCHI A.** Seguendo l'argomento del signor Viora, io dirò che la domanda è condizionata a che il Governo l'accetti, di maniera che sino a tanto che questa condizione siasi verificata, cioè siasi la domanda accettata dal Governo, non cessa il petente dalle funzioni di impiegato, epperò egli percepisce il suo stipendio quantunque abbia chiesta dimissione.

Ma se ammettessimo l'ipotesi del signor Di Revel, ne verrebbe la conseguenza che quell'impiegato il quale avesse domandata la dimissione, se il Governo gliela ritardasse per un tempo indeterminato, siccome avrebbe fatto quanto in lui fosse per sciogliersi dal vincolo verso il Governo, potrebbe contemporaneamente essere ed impiegato e deputato, in opposizione alla lettera ed allo spirito della legge.

**RAVINA.** La legge stabilisce espressamente che nessuno possa essere eletto deputato quando esercita un impiego contemplato nella legge stessa, epperò lo esclude dal potere in questo caso venire ammesso nella Camera.

Or bene, io dico che tale qualità esisteva tuttavia nel signor Gandolfi quando egli fu eletto deputato, e lo provo: perchè egli fosse privato di quella carica, non bastava una domanda al Governo per essere dispensato, ma doveva ricevere la risposta dal Governo stesso che lo dispensasse.

Se il signor Gandolfi avesse fatto un'assoluta rinuncia, dicendo che in nessun modo avrebbe più continuato quell'im-

piego, allora realmente potrebbesi dire aver inteso di rinunciare, ma esso non fece che chiedere la sua dimissione, cotalchè se il Governo l'avesse pregato di continuare, egli avrebbe potuto benissimo aderire. Dunque non concorrevano ancora le due condizioni necessarie a privarlo di quella qualità che lo rende ineleggibile.

Io porterò un esempio che darà molta luce. Quando uno, duo o tre ministri domandano la loro dimissione al Re, molte volte il Re non l'accetta immediatamente, o la ricusa affatto. Or bene, finchè il Re non l'accetta sono essi ancora ministri sì o no? Lo sono, e sono responsabili e amministrano gli affari dello Stato e ne percepiscono lo stipendio, il che pur si dica di qualunque impiegato.

Supponiamo che un intendente domandi la dimissione, finchè il Governo non l'accetta egli è intendente, egli continua ad amministrare ed a percevere lo stipendio. Così è in questo caso; il signor Gandolfi per essere eletto doveva rinunciare in modo assoluto, e dichiarare che non avrebbe continuato nel suo impiego, ma non l'ha fatto, sicchè rimane il dubbio che abbia voluto riserbarsi la facoltà di ritenere l'impiego se non era eletto, o di lasciarlo quando fosse stato eletto.

Per queste ragioni, che mi paiono molto concludenti, sono costretto a votare per la nullità dell'elezione.

**BON-COMPAGNI.** Tutti coloro che hanno parlato contro l'elezione del signor Gandolfi hanno supposto che la sua licenza fosse stata spedita dopo l'elezione.

Io osservo che questo fatto non consta dalla dichiarazione che si è letta; a noi disse particolarmente che aveva ricevute le dimissioni il giorno 7.

**ARNULFO, relatore.** Mi scusi: l'avvocato Gandolfi ha detto che aveva avuta con lettera privata l'avviso che le sue dimissioni erano accettate, ma che l'annuncio ufficiale della accettazione gli era solo giunto dopo.

**BON-COMPAGNI.** Ad ogni modo credo che prima di annullare l'elezione dell'avvocato Gandolfi converrebbe che la Camera fosse accertata della data precisa in cui fu accettata la dimissione.

**VALERIO LORENZO.** C'è una dichiarazione.

**ARNULFO, relatore.** Sopra questo particolare l'abbiamo interrogato, e ci ha detto che aveva ricevuto le dimissioni dopo.

**DI REVEL.** Se si vuol andare per via d'induzioni, farò presente un altro fatto.

Quando io sono stato ministro delle finanze ho conosciuto l'avvocato Gandolfi; sono io che l'ho destinato a coprire l'impiego di ricevitore dei diritti di successione a Genova, e posso dire che dimandava fin d'allora d'essere posto a riposo. (Iarrità)

**JACQUEMOUD GIUSEPPE.** La question me paraît devoir être examinée sous un autre aspect.

Il est constant que M. l'avocat Gandolfi actuellement n'est plus inspecteur des domaines, et je crois qu'il suffit de réunir les conditions d'éligibilité au moment où la Chambre est appelée à prononcer sur la validité de l'élection.

L'article 40 du Statut s'exprime en ces termes:

« Aucun député ne peut être admis à la Chambre s'il n'a trente ans accomplis, s'il ne jouit des droits civils et politiques, et s'il ne réunit les conditions exigées par la loi. »

Ainsi, le Statut a envisagé non point l'époque de l'élection, mais celle de l'admission; et malgré la forme dans laquelle est conçu l'article 98 de la loi électorale, ou sont énoncées les incompatibilités, on doit se référer de préférence au Statut pour la solution de la question qui nous occupe.

Cette question de droit constitutionnel s'est présentée plusieurs fois, et elle a été résolue affirmativement. La Chambre

des députés de France a décidé qu'un député qui n'avait pas l'âge requis au moment où il avait été élu, mais qui l'avait accompli le jour où l'on faisait le rapport de son élection, était admissible au Parlement.

Notre première Législature a également décidé cette question dans le sens affirmatif, lorsqu'elle a admis des magistrats à siéger dans son sein. Ceux qui furent élus ne jouissaient pas de l'inaélabilité au moment des élections, qui eurent lieu au mois d'avril 1848, tandis que le Statut qui accordait l'inaélabilité à ceux qui avaient trois ans d'exercice ne fut mis en vigueur que le 8 mai suivant.

Enfin il a été prononcé administrativement, par interprétation de l'article 17 de la loi communale, que l'élection d'un salarié de la commune en qualité de conseiller est valide lorsque celui-ci renonce immédiatement à l'emploi pour lequel il perçoit le salaire, et cependant l'article 17 dit formellement :

« Les électeurs son tous éligibles, *excepté les salariés de la commune,* » etc.

Le motif de cette interprétation est très-rationnel; il n'est pas juste d'exiger que celui qui se présente comme candidat renonce à son emploi avant de savoir s'il a obtenu les suffrages.

Je prie donc la Chambre de bien peser les conséquences de sa décision, parce qu'elle tranchera une question électorale du plus haut intérêt.

Je vote pour l'admission de M. l'avocat Gandolfi.

**FARINA PAOLO.** È impossibile, a mio senso, di decidere questa questione senza ricorrere all'espressione chiara e precisa della legge.

Ora, l'articolo 98 della legge elettorale si esprime nei termini seguenti: *Non possono essere eletti deputati*; dunque la capacità che considera l'articolo 98 è quella che deve avere l'eletto deputato all'epoca dell'elezione, perchè dice: *Non possono essere eletti deputati*, e non dice: *Non possono essere ammessi alla Camera*.

Il quarto alinea dello stesso articolo è concepito nei termini seguenti:

« Gli impiegati stipendiati dell'ordine amministrativo che esercitano un impiego di grado inferiore a quello d'intendente generale, » ecc.

Ora, che cosa contempla la legge? Non la nomina, nè il titolo, ma bensì l'esercizio dell'impiego, come risulta chiaramente dalle espressioni della legge: *esercitano un impiego*.

Ora, se il signor Gandolfi nel giorno della sua elezione esercitava un impiego di grado inferiore quantunque avesse già domandato la sua dimissione che poteva essergli accordata o rifiutata, è certo che si trovava nella condizione prevista dalla legge, e che non poteva quindi essere considerato validamente eletto a deputato.

**VIOVA.** Io voleva dire precisamente, come osservava il signor Farina, che l'interpretazione del barone Jacquemoud urta contro l'articolo 98 della legge elettorale, in quanto che la legge elettorale richiede la capacità al tempo dell'elezione, e non solo nel tempo dell'ammissione.

Ora, siccome l'interpretazione del barone Jacquemoud richiedendo solo la capacità al tempo dell'ammissione urta contro la legge, così ne viene per conseguenza che non si può accogliere il suo sistema.

Quindi non ho altro a soggiungere che questo semplice riflesso alla Camera: quando si adottasse il principio che dipenda dal solo arbitrio dell'impiegato di sciogliersi da ogni impegno verso il Governo, a uscire dal suo impiego, e intralasciare ogni sua occupazione per ciò solo che diede la sua

dimissione, senza aspettare di essere surrogato, mal si provvederebbe ai bisogni della pubblica amministrazione, e io non credo che la Camera voglia indursi, anche sopra una questione di elezione, a sancire indirettamente un principio così funesto ai bisogni della pubblica cosa.

*Varie voci.* Ai voti! ai voti!

**CAVOUR.** Domando la chiusura.

**MOIA.** Pare che la Camera voglia andare ai voti; del resto io non voglio che dare uno schiarimento di fatto riguardo a quanto ha asserito l'onorevole barone Jacquemoud, il quale ha parlato della Francia.

Tutti sanno che la legge elettorale francese, salvo poche eccezioni, esclude tutti gli impiegati dall'Assemblea nazionale. Ora nelle elezioni per la Legislativa, come anche nelle elezioni per la Costituente, non si sono considerati come eleggibili se non quelli che avevano non solo data la dimissione, ma che avevano ottenuto fosse accettata. Dirò di più che nell'Assemblea fu censurato il Governo, perchè molti mesi dopo quest'accettazione delle dimissioni aveva rimesso in impiego quelli che avevano data la dimissione onde essere eleggibili, e poi non erano stati eletti.

**BON-COMPAGNI.** Parmi che si dovrebbe interrogare la Camera se, cioè, non sia il caso di sospendere questa decisione affinchè si possa accertare l'epoca in cui fu accettata la dimissione di cui si tratta.

**RAVINA.** Domando di dire due sole parole.

**CAVOUR.** Io ho chiesta la chiusura.

**PRESIDENTE.** Domanderò se la chiusura sia appoggiata. (È appoggiata.)

**PESCATORE.** Domando la parola contro la chiusura.

**PRESIDENTE.** La parola è al signor Pescatore contro la chiusura.

**PESCATORE.** Quando si discute e si impugna il testo preciso della legge elettorale, che è la legge fondamentale delle nostre libertà, e quando si sostiene una dottrina contraria, parmi che debba essere permesso ad un deputato di presentare un'osservazione semplicissima e brevissima. Io non dubito che la Camera mi darà questa licenza. . .

**CAVOUR.** Prego il signor presidente a mettere la chiusura ai voti.

**RAVINA.** Io osservo che il signor Pescatore ha diritto di parlare, perchè è precisamente contro la chiusura che parla.

**PESCATORE.** Domando al signor presidente se sia permesso di interrompere ad ogni istante.

**CAVOUR.** Non si può parlare che contro la chiusura.

**RAVINA.** Ed è appunto ciò che faceva il signor Pescatore, il quale fa vedere l'importanza della chiusura.

**PRESIDENTE.** Osserverò che il signor Pescatore avendo detto che la questione di cui si tratta è una questione che interessa e riguarda veramente lo Statuto, io crederei che la Camera non sia per rifiutargli la parola; quindi io la mantengo al signor Pescatore.

**PESCATORE.** Io trovo nello Statuto, articolo 40, così disposto: « che nessun *deputato può essere ammesso* nella Camera se non gode dei diritti civili, e non è giunto all'età di anni 30. » Io vedo l'articolo 95 della legge elettorale così concepito: « *non possono essere eletti deputati,* » ecc.; ecco il principio fondamentale; chè altro è poter essere ammesso, altro è poter essere eletto.

Certe condizioni vi vogliono per poter essere ammesso alla Camera, e non vi vogliono per essere eletto; altre si richiedono precisamente al tempo dell'elezione per poter essere eletto; e il citato articolo 95 dichiara espressamente che le condizioni ivi prescritte debbono verificarsi onde po-

ter essere eletto, e ciò con ragione, perchè la mancanza di quelle condizioni influisce sulla elezione medesima. Perchè non possono eleggersi gli ecclesiastici aventi cura d'anime? Perchè non gli ufficiali esercitanti un comando nel distretto elettorale? Perchè le loro qualità influiscono sull'elezione.

Indarno uno direbbe: non sono più ecclesiastico, non più ufficiale esercitante un comando; lo era al tempo dell'elezione, ma ho cessato dopo. Gli si risponderebbe: la qualità vostra rese viziosa e nulla l'elezione, e indarno dopo la elezione l'avete spogliata.

È dunque manifesta la distinzione tra incapacità e incapacità che risulta dal confronto dell'articolo 98 della legge elettorale, coll'articolo 40 dello Statuto.

Io non so comprendere come si vada invocando la legislazione e la giurisprudenza francese per sovvertire le chiare disposizioni delle nostre leggi fondamentali.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Io faccio solamente osservare che la legge fondamentale è appunto lo Statuto, e che lo Statuto, all'articolo 40, parla solo dell'ammissibilità, dal che appare che lo Statuto è più ampio che non la legge. È più largo in questo senso che ogni cittadino, ogni persona è eleggibile quando gode della confidenza degli elettori. Spetta poi alla Camera, quando si verificano i poteri, il definire se una persona stata eletta sia o no ammissibile. Supponete che siasi eletto un parroco avente cura di anime, voi non lo ammettereste, perchè la legge elettorale lo esclude; ma l'elezione non sarebbe radicalmente nulla, perchè è lecito agli elettori di esprimere che hanno confidenza in quella data persona. Ma osservo intanto che lo Statuto, che è la vera legge fondamentale, non parla punto di eleggibilità.

**RAVINA.** Già si è provato che la lettera della legge era contraria a questa elezione; si è provato parimente che era contrario lo spirito della legge. Quando e lo spirito e la lettera di una legge concorrono in una sentenza, mi pare che non vi possa essere dubbio; e certamente la ragione di influenza mi pare decisiva.

La legge esclude tale e tale impiegato perchè eserciterebbe appunto quell'influenza sugli elettori; altrimenti non vi era ragione per escludere tal classe di impiegati e non tale altra.

Questo argomento è perentorio.

Rispondo ora a quelli del signor ministro dell'interno. Ricorre egli allo Statuto, il quale ha termini generici, e conchiude da questo a favore della eleggibilità contro la legge elettorale.

Ma io dico che, date due leggi, si deve vedere la posteriore, la quale è dichiarativa dell'antérieure. La legge elettorale fu fatta dopo lo Statuto. Adunque, se vi sono nello Statuto parole che possano essere intese in senso più largo e generico, per vedere il senso vero di queste parole, bisogna ricorrere alla legge posteriore che le ha dichiarate.

Ora la legge elettorale non dice che non siano ammissibili alla Camera, ma che non sono eleggibili gl'impiegati di tale o di tale classe; e la questione della eleggibilità risale al tempo dell'elezione; chi non era eleggibile al tempo di essa non può essere stato validamente eletto.

Nè vale il dire che gli elettori possono mostrare la loro confidenza ad uno piuttosto che ad un altro. Certo possono dare una prova di confidenza anche ai minori e a tutti gli altri che sono ineleggibili, ma non ne risulterebbe perciò che la persona che ricevette questa dimostrazione di confidenza cessi di essere incapace, che il voto dato ad essa sia valido, che valida ne sia l'elezione.

Per tutte queste ragioni io non posso a meno di votare contro questa elezione.

**PRESIDENTE.** Il signor Bon-Compagni ha proposto che si sospenda la decisione di questa questione finchè si conosca più precisamente la cosa.

**BON-COMPAGNI.** Io chiedo che si sospenda sin tanto che sia accertata la data in cui fu accettata la dimissione dell'avvocato Gandolfi.

**PRESIDENTE.** Metterò dunque ai voti tale proposizione.

**LANZA.** Domando la parola.

Mi pare che sia affatto inutile il sospendere cotesta elezione per il motivo addotto dall'onorevole deputato Bon-Compagni, giacchè consta da una lettera dello stesso eletto che esso aveva ricevuto il decreto col quale era messo a riposo, o, se così si vuol dire, della sua dimissione, posteriormente all'elezione.

Io stimo a tale proposito che non sia nell'interesse dell'eletto di mostrare una data posteriore al giorno dell'elezione, poichè tale cosa lo avrebbe pregiudicato.

Io credo pertanto che nessuna testimonianza possa equivalere a quella dell'eletto medesimo.

Per conseguenza, risolta simile difficoltà, la sospensione non ha più veruno scopo, e la Camera non deve più far altro che decidere se il signor Gandolfi fosse eleggibile o no.

**BON-COMPAGNI.** Non mi pare di avere udito a leggere alcun documento, dal quale risulti della data in cui fu spedita questa dimissione. Se egli l'ha ricevuta dopo, la medesima può benissimo essere stata spedita prima; ed è pertanto la data di questa dimissione che importa assaissimo di conoscere.

Di già, nel principio della discussione, alcuni che combattevano l'elezione del signor Gandolfi, osservavano che di questa data non risultava. Se la cosa sta nel modo che venne ora indicato, allora cambierebbe di aspetto; ma dal canto mio io dichiaro di non essere abbastanza illuminato a tale proposito.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**ARNULFO.** Debbo riferire parte della risposta che fece l'avvocato Gandolfi alle obiezioni che si muovevano al momento in cui venne contestata la sua eleggibilità, unita tale risposta al verbale.

Egli dice essere pubblico e notorio che non è più regio impiegato, per essere stato collocato a riposo, come si riserva di giustificare alla Camera, *sola chiamata a giudicare sulla questione elettorale.*

Da questo mi pare che si debba desumere la conseguenza che a quel momento non avea ancora fra le mani il titolo giustificativo che realmente questa sua dimissione fosse stata accettata.

Aggiungo esser vero quanto disse il signor Bon-Compagni, vale a dire che, interrogato il signor Gandolfi, egli rispose che aveva bensì ricevuta una lettera da un suo corrispondente, in data del 7 corrente, colla quale gli si annunciava che la sua dimissione era stata accettata, ma che il decreto reale d'accettazione di queste dimissioni era d'epoca posteriore alla sua nomina di deputato.

**NIGRA, ministro delle finanze.** Entrato in questo momento, sento agitarsi una quistione nella quale non potrei tacere, conoscendo io quegli elementi di fatto, intorno ai quali appunto essa aggirasi. Io so a quale epoca fu sporta la domanda di dimissione del signor Gandolfi, e quando fu accettata, e quando fu convalidata con decreto regio.

Il signor Gandolfi ha domandato la sua dimissione prima dell'epoca delle elezioni; il Ministero ha esaminato i titoli della sua domanda e ha determinato di porlo a riposo; questo fu fatto prima del giorno 9; ma non si scrisse al signor

Gandolfi che più tardi. Credo che la verità dei fatti sia desiderata e dal Ministero e dalla Camera, e per conseguenza dichiarato che di fatto il signor Gandolfi fu collocato a riposo prima, ma che l'atto ufficiale relativo venne firmato più tardi, non essendo io andato prima in relazione.

Quanto al merito della cosa, tocca alla Camera il giudicarlo; la verità dei fatti, per quanto riguarda il Ministero, esso l'ha spiegata tal quale ella è.

**BON-COMPAGNI.** Io ritiro la mia proposizione, dietro le spiegazioni ora date dal ministro.

**PRESIDENTE.** Non ci rimane dunque che porre ai voti le conclusioni dell'ufficio, le quali sono che la Camera approvi l'elezione fatta dal collegio di Sestri Levante in persona del signor avvocato Gandolfi.

(Dopo prova e controprova, l'elezione è annullata.)

**PALLIERI, relatore dell'ufficio VII,** propone all'approvazione della Camera le elezioni

Dell'avvocato Perpetuo Novelli a deputato del 6° collegio di Torino;

Del generale Giuseppe Dabormida a deputato del collegio di Avigliana;

Del marchese Vincenzo Ricci a deputato del 1° collegio di Genova;

Dell'ingegnere Francesco Justin a deputato del collegio di Chambéry;

Del signor Antonio Louaraz a deputato del collegio di Montmeillan;

Del signor Gustavo Di Martinel a deputato del collegio di Aix;

Del conte Moffa di Lisio a deputato del collegio di Bra;

Del maggiore Agostino Petitti a deputato del collegio di Cherasco;

Del cavaliere Giuseppe Barbavara a deputato del collegio di Biandrate;

Del dottore Giovanni Bianchetti a deputato del 2° collegio di Domodossola;

Dell'avvocato Pietro Riva a deputato del collegio d'Ivrea;

Dell'avvocato Federico Barbier a deputato del collegio di Quart;

Del professore Domenico Capellina a deputato del collegio di Cigliano;

Del causidico Giuseppe Arnulfo a deputato del collegio di Biella-Andorno;

Del cavaliere Britannio di San Marzano a deputato del collegio di Costigliole;

Dell'avvocato Vincenzo Bertolini a deputato del collegio di Varzi.

(La Camera approva.)

**GIOIA, relatore dell'ufficio VII.** L'ufficio VII mi ha incaricato della relazione dell'elezione di tre collegi, di quelli cioè di Ventimiglia, di Casteggio e di Santhià.

La relazione del collegio di Santhià dà luogo ad una questione gravissima.

La relazione era già pronta, ma alcuni documenti comunicatimi pochi momenti fa mi mettono in necessità di tornare su quest'argomento; ne farò quindi materia di relazione mercoledì prossimo. Intanto potrà essere spedita, che è brevissima, la relazione che riguarda all'elezione dei due collegi di Ventimiglia e Casteggio.

Nel collegio di Ventimiglia si proclamò a deputato il cavaliere Ercole Ricotti.

Noto, non perchè sia fatto d'influire sull'elezione, ma come semplice storia, che nel farsi lo spoglio dei voti del secondo squittinio fu trovato un biglietto, che invece di portare il

nome del candidato, conteneva diverse allegazioni ingiuriose a diverse persone. Questo scritto l'ufficio elettorale l'ebbe come nullo, e per soprappiù lo dichiarò falso e calunnioso, e l'ebbe egualmente come indegno d'ogni riguardo. Epperò mi basta averne fatta menzione a modo, come diceva, di storia.

Ciò posto, a nome dell'ufficio VII, ho l'onore di proporvi l'approvazione di quest'elezione.

(La Camera approva.)

Propongo alla Camera l'approvazione dell'elezione del signor Lorenzo Valerio a deputato del collegio di Casteggio.

(La Camera approva.)

**PRESIDENTE.** Dà lettura di un messaggio del presidente del Senato; col quale annunzia che l'ufficio del medesimo si è definitivamente costituito.

**LANZA, relatore dell'ufficio I.** Ho l'onore di riferire sull'elezione del conte Terenzio Mamiani, proclamato a deputato del collegio elettorale di Pinerolo.

L'ufficio mosse qualche dubbio sull'eleggibilità del signor Terenzio Mamiani; qualche membro dello stesso ufficio fece osservare ai suoi colleghi presenti che correva voce molto plausibile che il signor Mamiani avesse ottenuto dal Governo la naturalità; chè anzi qualcuno di questi membri assicurò che il signor Terenzio Mamiani avesse ricevuto una lettera da uno dei ministri, in cui esso veniva accertato che il decreto di naturalità era già stato sottoscritto da S. M., e non si trattava più che di pubblicarlo. Però, non potendosi riferire sopra semplici presunzioni, l'ufficio ha deciso di domandare al Ministero la prova autentica dell'esistenza di questo decreto.

Questa mattina il vice-presidente dell'ufficio I ha ricevuto comunicazione del seguente dispaccio, di cui darò lettura, dal primo ufficiale del Ministero degli interni:

« Sapendo essere desiderio nell'ufficio da V. S. Ill<sup>ma</sup> presieduto di conoscere in modo positivo se il signor conte Terenzio Mamiani della Rovere sia naturalizzato suddito sardo o no, mi affretto di renderle noto non essere stato spedito a favore del signor conte precitato verun decreto che gli accordi una tale qualità.

« Ho l'onore, ecc.

« (Firmato): DI SAN MARTINO. »

In seguito a questa comunicazione ministeriale non potendo rimaner dubbio che nel signor Terenzio Mamiani non concorre la qualità di cittadino sardo, io debbo, con molto mio rammarico, proporvi l'annullazione di questa elezione. Il paese ha fatto il dover suo, rendendo solenne testimonianza di omaggio e di stima a questo illustre italiano. Toccherà ora al Governo il giustificare in cospetto della nazione il suo operato.

**GIANNONE, relatore dell'ufficio II,** propone all'approvazione della Camera l'elezione dei signori:

Delivet Giuseppe a deputato del collegio di Annecy;

Cavaliere Luigi Menabrea a deputato del collegio di San Giovanni di Moriana.

(La Camera approva.)

Collegio di Vistrorio. Elettori iscritti 272, votanti 169.

Al signor Pietro Alessandro Garda vennero dati voti 83, al generale Rossi 76; voti annullati e dispersi 10.

Nella seconda votazione i votanti furono 147.

Il signor Garda ottenne voti 74, il generale Rossi 73.

Nel verbale di questa seconda votazione si fa cenno di due reclamazioni: la prima circa la non contemporanea apposizione della firma d'uno scrutatore e del segretario al nome

di ciascun votante, dicendosi ivi che il segretario aspettò a contronotare dopo terminato l'appello.

Quell'ufficio che reggeva le operazioni elettorali rispose a siffatta difficoltà: in primo luogo, che ciò si riferiva solo alle operazioni del primo giorno; secondariamente, che sebbene il segretario abbia aspettato a firmare dopo terminato l'appello, tuttavia, pendente il medesimo, ed a misura che ciaschedun elettore si presentava, due scrutatori, sopra liste diverse, prendevano nota dei votanti; onde quell'ufficio credette di passar oltre a questa difficoltà.

L'ufficio II della Camera, sia per questi motivi, sia perchè avvi un precedente della Camera stessa nella passata Legislatura, concorse in quest'opinione.

La seconda difficoltà veramente non è riferita nel verbale qual fosse, ma dalla risposta ivi data si arguisce, ed è questa, che l'eletto prese parte egli stesso alla votazione, come elettore. Quell'ufficio osservò che il candidato, per essere elettore in quel collegio, non aveva perduto il diritto di votare, quindi credette di passare oltre anche a questa difficoltà e proclamare deputato il signor Garda.

L'ufficio secondo avrebbe divisa quest'idea dell'ufficio elettorale di Vistrorio, se non che gli venne comunicata una protesta del tenore seguente:

« Composto il collegio di Vistrorio di varii mandamenti, di cui il più popoloso è di quello di Pavone, al quale il signor Garda appartiene per ragione di domicilio e di possidenza, prese esso ad invischiarsi quel maggior numero di elettori che ha potuto con splendidi banchetti ammanniti alla sua villa. Venuto il giorno delle elezioni, non risparmiò spese per trasportarli con vetture di posta e con varii carri al collegio di Vistrorio, per dar colà da pranzare e da cenare, per albergargli la notte e nutrirli di nuovo nel seguente giorno della ballottazione.

« Intorno a queste cose a tutti note non rimane il menomo dubbio. È pur voce che abbia pagata la giornata ad alcuni contadini che non volevano rimanersi oziosi il secondo giorno della votazione comechè di lavoro, aver fatto regali e dato danari a prestanza a persone influenti, infine aver promesso impiego a talun altro. La smania di ridivenir deputato era tanta in lui e così poco il pudore, che non poté astenersi dal portare anch'esso il suo voto nell'urna il giorno della ballottazione, che non fu sicuramente a favore del concorrente.

« Ad onta dell'attivo affaccendarsi del signor Garda e dei suoi cooperatori, avrebbe prevalsa la candidatura del suo illustre competitore, il signor generale Rossi, se l'imperversar del tempo non avesse impedito alla maggior parte degli elettori del montagnoso mandamento di Vico e di quello di Lessolo di recarsi all'elezione, e massimamente nella seconda votazione, e se non venivano in aiuto gl'imbrogli e le irregolarità dell'ufficio elettorale. Infatti:

« 1° Non furono due, come prescrive la legge, ma un solo lo scrutatore che registrasse il nome degli elettori quando consegnavano il loro suffragio al presidente;

« 2° Il numero dei bollettini non corrispondeva con esattezza al numero dei votanti;

« 3° Qualche bollettino era in carta manifestamente diversa da quella provveduta dall'ufficio, prova che non fu scritto sul luogo come è ordinato;

« 4° L'elettore Reiva d'Issiglio, non potendo per disagi di salute scrivere da sé, incaricò il segretario d'ufficio di notare sul bollettino il nome del generale Rossi: questi suggerì quello del Garda. Insisteva l'elettore, ostinavasi viepiù il segretario, ne nasceva un diverbio animato che non rimase ignoto all'assemblea; indispettito il Reiva, gli volse le spalle,

e vuoi che il segretario abbia consacrato quel bollettino al signor Garda, di cui era ospite.

« Fu un voto solo che decise della maggioranza, e se il suffragio del Reiva non fosse stato stornato, l'egregio generale Rossi sarebbe stato il deputato di Vistrorio, con plauso universale del paese.

« La notizia di questi fatti gli elettori sottoscritti rassegnano alla Camera, perchè voglia, prima di approvare l'elezione del signor Garda, far procedere ad un'inchiesta affine di accertarli.

« Osano essi ancora supplicarla di ordinare che grave e severa sia quest'inchiesta e non leggermente fatta, come avvenne altrove: i partigiani dell'eletto ebbero modo di accerchiare con una siepe così fitta il magistrato investigatore, che la verità vera non ha potuto farsi strada sino ad esso. »

Questa protesta è sottoscritta da 11 elettori, dei quali tre sono sindaci, cinque parroci o rettori di chiese, e tre altri particolari elettori.

L'ufficio, attesa la gravità dei fatti allegati nella protesta, non per quanto si riferivano al modo più o meno regolare della votazione, ma per quanto riflettevano le spese fatte per gli elettori, le promesse di danaro, e sovra tutto la circostanza del bollettino, che sembrerebbe stato scritto contro la volontà del votante, opinò ad unanimità per un'inchiesta.

**BORELLA.** Dal momento che il Governo per mezzo del ministro dell'interno ha detto che poteva non solamente manifestare la sua opinione, ma promuovere con ogni mezzo che non fosse corruzione o minaccia l'elezione de' suoi candidati, pare a me che a qualunque individuo possa essere anche lecito di adoperare gli stessi mezzi, purchè non sia la corruzione precisa, come qui non è precisata, e purchè non siano mezzi di minaccia per far eleggere il suo candidato.

**MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica.** Sono cose ben diverse il sollecitare voti favorevoli al Governo e l'usare mezzi di corruzione; mezzi di corruzione sono le minacce, sono le promesse d'impiego (prescindendo dagli altri fatti di cui si parlò) che furono poste in opera.

Per conseguenza, qualunque fondamento abbiano quelle accuse, io conchiudo perchè si faccia luogo all'inchiesta.

**BORELLA.** Ho detto che questi fatti di corruzione non sono ben precisati. Qui si dice: vuoi... (Rumori).

**MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica.** Sì, ma i casi sono ben diversi.

**GIANNONE, relatore.** Credo che l'ufficio, non ostante le osservazioni del deputato Borella, persisterà per l'inchiesta, poichè veramente questi fatti sono abbastanza specificati e gravi; inoltre sono di natura ben diversa da quelli accennati dal medesimo.

Qui si tratta di promesse di danaro, di banchetti dati, di ospitalità prestata, e tutto a quello scopo; si tratta persino d'una violenza fatta ad un votante, e si noti che la maggioranza non consiste che in un voto solo.

Per tutte queste ragioni credo che l'ufficio non desisterà dall'insistere per l'inchiesta.

*Varie voci.* Ai voti! ai voti!

**VALERIO L.** Io appoggio la domanda d'inchiesta. Le elezioni, sieno esse fatte in capo d'un candidato della sinistra, sieno fatte in capo d'un candidato ministeriale, debbono tutte andar scevre d'ogni corruttela, d'ogni minaccia; e siccome vedo che dei dieci elettori che fanno la domanda cinque sono parroci, e siccome sappiamo quanto siano impegnati gran parte del clero nelle elezioni onde fossero nominati deputati d'opinioni politiche diverse da quelle professate dal signor Garda, così domando che l'inchiesta elettorale non abbia

luogo soltanto sopra le mene che si dicono seguite nell'elezione del deputato Garda, ma eziandio sopra quelle che si misero in opera per promuovere l'elezione del generale Rossi, suo competitor e candidato ministeriale.

**BIANCHI A.** Io mi unisco alla proposta del signor Valerio, e proporrei alla Camera (siccome si tratta di cosa delicata) di commettere questa inchiesta a tre dei suoi membri.

*Varie voci. No! no!*

**PINELLI.** Io appoggio le conclusioni dell'ufficio relativamente a quest'elezione; e mi oppongo tanto alla proposizione del signor Lorenzo Valerio, come a quella del deputato Bianchi. Appoggio la conclusione dell'ufficio, perchè i fatti che diedero luogo a pretesti costituiscono vera corruzione; corruzione con danaro, corruzione con promesse, e costituiscono anche impiego di violenza. E quando vi hanno di questi fatti bastano di per sè stessi per deturpare un'elezione; tanto più quando l'elezione ha dipeso da un sol voto di maggioranza.

Dico poi non potersi far luogo alla proposizione del signor Lorenzo Valerio, perchè per fare un'inchiesta bisogna che vi siano dei fatti determinati e denunciati. Ora, siccome non vi ha nessun fatto denunciato contro il partito che avrebbe portato il generale Rossi, ne viene per conseguenza che non può esservi inchiesta sopra questo fatto; sarebbe questa un'inchiesta, non un'inchiesta.

Non posso ammettere la proposizione del deputato Bianchi, primieramente perchè tali non sono i precedenti della Camera. Essa ha sempre commesso queste inchieste ai magistrati e non ai membri del Parlamento, e sarebbe veramente singolare che dopo che la Camera ha già deciso sopra alcune questioni d'inchiesta anche in questa Legislatura, venisse poi a cambiare sistema. Di più dirò che, siccome la Camera non è ancora costituita, non può perciò esercitare una giurisdizione e stabilire un'inchiesta per mezzo d'una sua Commissione.

Io dico per conseguenza che l'inchiesta dev'essere commessa ai magistrati.

*Alcune voci. Ai voti!*

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Demarchi.

**DEMARCHI.** Io voleva fare alcune delle osservazioni che furono ora fatte dal preopinante.

Dirò soltanto che posso affermare che il generale Rossi non sapeva nemmeno d'essere candidato.

**VALERIO L.** Risponderò brevi parole alle osservazioni degli onorevoli deputati Pinelli e Demarchi. Non niego che il generale Rossi ignorasse d'esser portato candidato a Vistrorio, ma non è pur men vero, come risulta da lettere particolari, che molte mene abbiano avuto luogo in favore della candidatura dell'onorevole generale Rossi, che io non conosco punto, e per combattere quella del deputato Garda. Si sa che gran parte del clero, in quell'elezione, come pur troppo in quasi tutte le elezioni, adoperò apertamente ogni mezzo, ogni influenza possibile onde far ottenere la vittoria al candidato ministeriale; onde io credo che, poichè si determina una inchiesta in quel collegio, giustizia voglia che l'inchiesta non si volga soltanto contro il candidato della sinistra, ma si volga sopra l'integrità e la sincerità dell'elezione, che ebbe luogo in quel paese.

In quanto poi a ciò che ha detto l'onorevole deputato Pinelli circa la proposta del deputato Bianchi, io farò osservare che in tutti gli altri paesi costituzionali i Parlamenti sogliono procedere essi stessi alle inchieste che deliberano di fare, onde esser certi che queste inchieste sieno condotte con tutta quella sincerità, con tutta quella franchezza che è necessaria

a determinare la verità. Quando un Parlamento ordina un'inchiesta, egli è spesso per sindacare, in certo qual modo, l'andamento del Governo in alcune delle sue parti. Egli è evidente che bisogna che la Camera stessa sia incaricata di fare quest'inchiesta, affinchè possa ottenere il risultato il quale cercavasi, cioè la verità; così si fa nel Parlamento d'Inghilterra, così si pratica nel Parlamento di Francia. Qui specialmente è da desiderarsi che le inchieste di questo genere si facciano per via di deputati, per ciò delegati, e ciò fra gli altri motivi, perchè la magistratura è ancora amovibile, e quindi non si può troppo facilmente porre i magistrati in condizioni di mancare alla verità e di dover subire le conseguenze d'un'azione troppo franca e troppo sincera, ogni qual volta fossero incaricati d'un'inchiesta in cui fosse in contrasto la politica ministeriale.

Io avrei fatta questa proposizione nelle Legislature passate, ma appunto perchè l'opinione politica che io professo si trovava rappresentata in grande maggioranza, io nulla proposi, affinchè non si dicesse che si tentava di usurpare in parte l'autorità appartenente al potere esecutivo; ma ora che la maggioranza si è trasportata da un'altra parte e che la Camera non può temere che si voglia abusare del potere che la Camera stessa delegherebbe, io credo utile si stabilisca questo principio, cioè che le inchieste votate dal Parlamento siano fatte eseguire per mezzo di delegati scelti nel suo seno.

**LANZA.** Dal modo con cui l'onorevole deputato Pinelli si è spiegato, combattendo la proposizione Valerio, pare ch'egli volesse contrastare alla Camera il diritto di stabilire nel suo seno una Commissione d'inchiesta per verificare se un'elezione sia stata fatta con sincerità o no. Io credo che qualora fosse tale l'intenzione del signor deputato Pinelli, tenderebbe niente meno che a privare la Camera d'uno dei suoi diritti, onde appurare l'elezione.

Parmi che quando la Camera ha diritto di giudicare se una elezione è valida o no, la Camera deve avere a sua disposizione tutti i mezzi onde riconoscere questa validità; che, del resto, non potrebbe mai dare un giudizio competente e sicuro. Se poi la Camera, come non si può dubitare, ha la facoltà di delegare ad altra autorità questa facoltà d'investigare sull'elezione, credo che per conseguenza, se la delega, possa averla essa medesima; nè vale il dire che la Camera non sia ancora costituita, giacchè se giudica sull'elezione, deve avere il diritto di ricercare con tutti i mezzi la sincerità dell'elezione. Io credo che in forza di queste considerazioni rimanga abbastanza provato il diritto della Camera di creare, se occorre, delle Commissioni d'inchiesta nel proprio seno per inquire sulla sincerità dell'elezione. Io penso che non siasi da usarne in tutti i casi; credo che si debba avere la massima deferenza alle autorità che sinora s'incaricarono di queste investigazioni; ma tuttavia in certi casi gravi, in cui si può supporre che il Governo abbia saputo che gl'impiegati suoi subalterni abbiano forse prevaricato e sieno trascorsi al di là ancora delle intenzioni del Ministero, e che il Ministero potrebbe per proprio decoro e per decoro degli stessi impiegati cercare di attenuare la loro mancanza, io dico, che se si vuole andare a fondo, e conoscere veramente se vi furono mene, se vi furono intrighi e mezzi illeciti per far prevalere l'elezione d'un deputato, piuttosto che di un altro, dico, ripeto, che in questi casi difficili la Camera farebbe opera degna di lei nominando la Commissione d'inchiesta nel proprio seno: Non credo che questo precisamente sia il caso: forse prima che sia terminata la verifica dei poteri potrà presentarsi questo caso, ma la Camera non deve precludersi la via, come vorrebbe l'onorevole Pinelli. Non sono poi d'accordo col de-

putato Valerio, che il clero si sia mostrato ovunque fautore delle elezioni ministeriali. Senza dubbio una parte del clero favorì le elezioni ministeriali; ma noi sappiamo che vi fu anche una parte del clero che si adoperò per favorire l'elezione dei candidati dell'opposizione. Senza dubbio non fecero tanto chiasso, perchè quando la fortuna cambia, quando il Ministero favorisce una certa opinione, sicuramente che quelli i quali secondano la volontà del Ministero hanno maggior orgoglio, hanno, dirò così, maggior franchezza nell'espore la propria opinione, ed è per questo che pare che il clero in generale si sia mostrato fautore dei candidati ministeriali.

Conchiudo infine col dire, che se si deve fare un'inchiesta, sono anch'io del parere dei deputati che la propongono: ma quanto al punto se si debba fare per mezzo della Camera o per mezzo delle autorità giudiziarie, credo piuttosto che sia il caso di affidarne l'incarico a queste ultime.

*Voci. Ai voti!*

**MAMELI**, ministro dell'istruzione pubblica. L'esaminare i testimonii, il deferire loro il giuramento, sono atti di procedura giudiziale che non può la Camera esercitare.

**HOLLARD**. J'appuie les conclusions du bureau pour ce qui regarde l'enquête à faire contre le député qui a été nommé, c'est-à-dire contre l'élection qui a été faite.

Cependant je ne suis pas de l'avis de M. le député Valerio, qui veut que cette enquête soit faite relativement au candidat qui n'a pas été élu.

Pour faire une enquête il faut avoir un but: or notre but quel est-il? C'est de savoir si le député qui a été nommé l'a été légalement, régulièrement; il s'agit de connaître les circonstances qui ont accompagné son élection. Quant à l'autre candidat, il n'a pas été nommé; la Chambre par conséquent n'a pas lieu de s'occuper. Maintenant, s'il y a délit, s'il y a infraction aux lois, c'est une question qui est du ressort des tribunaux et non pas de la Chambre.

Quant à la question de savoir si l'enquête doit être faite par la Chambre ou par les tribunaux, je m'en réfère entièrement à ce qui a été dit par mon honorable collègue M. Lanza. Je crois que la Chambre a le droit de faire des enquêtes sur tout ce qui la concerne; et que si elle peut déléguer à d'autres cette faculté, elle peut de la même manière l'exercer par elle-même.

**BALBO**. Ho domandato la parola solo per rettificare un'asserzione testè fatta, che cioè al Parlamento d'Inghilterra le inchieste sono fatte da membri della Camera. Credo che dopo la nuova legge elettorale, dopo le riforme elettorali in Inghilterra si sono provati diversi modi, ed il primo è stato appunto quello delle inchieste fatte da membri della Camera; ma da alcuni anni si sono riconosciuti gl'inconvenienti di questo metodo; e adesso, da due o tre anni, si sono delegati dei magistrati a quest'uopo, per esaminare le elezioni contestate.

Del resto io mi accosto intieramente all'opinione del deputato Lanza, che la Camera cioè ha il diritto, ma che non è il caso di esercitarlo ora per questa elezione.

**PRESIDENTE**. Il deputato Piccon ha la parola.

*Varie voci. Ai voti! ai voti!*

**PICCON**. La Camera sembra d'accordo sopra il fatto dell'inchiesta; soltanto vi è dubbio se l'inchiesta debba restringersi ai raggiri che si pretendono essere stati fatti per la nomina del signor Garda, ovvero se quest'inchiesta debba anche avere per oggetto i raggiri e le mene che pretendonsi fatti a favore del generale Rossi; ed oltre a ciò la Camera è anche discorde sul punto di vedere a chi debba essere commessa l'inchiesta, vale a dire, se all'autorità giudiziaria ovvero ad

una Commissione da nominarsi nel seno della Camera stessa. Io, riguardo alla seconda ed alla terza delle questioni, sostengo che non si può l'inchiesta estendere ai fatti relativi al signor generale Rossi per due ragioni, le quali mi paiono decisive.

La prima si è che la Camera, nella verificaione dei poteri, non ha altra attribuzione, salvo quella di validare o no le elezioni; ogni altra attribuzione, finchè la Camera non è legalmente costituita, pare che le sia vietata dal diritto stesso costituzionale. Quindi, siccome quand'anche si venisse a riconoscere essersi fatte delle mene, dei raggiri da coloro che proponevano la candidatura del signor generale Rossi, ciò non potrebbe avere veruna influenza sopra l'elezione del signor Garda, mi pare che non sia il caso, per questo primo motivo, di estendere l'inchiesta anche a cotesti raggiri.

L'altro motivo poi si è, che sempre quando si ordina una inchiesta, vi devono almeno essere alcuni dati, alcune premesse sopra dei quali l'inchiesta abbia a seguire.

In questo caso, parmi che non abbiamo assolutamente verun dato specifico, denunciato a riguardo dell'elezione e dei raggiri che si dicono praticati dai partitanti del signor generale Rossi; quindi non sembra che debba essere il caso di far luogo all'inchiesta. In ordine poi al punto, se nel caso che si faccia luogo ad un'inchiesta dovesse essere commessa alla magistratura, ovvero riservata alla Camera, io confesso che, secondo la mia opinione, in fatto di elezione, la Camera deve avere il potere di fare le inchieste per mezzo di delegati della Camera stessa; quando si tratta, ripeto, di elezioni, non vi sarebbe nulla di singolare che la Camera, invece di commettere l'inchiesta ai magistrati, la facesse per mezzo di delegati della medesima; ma siccome non si è finora seguita questa pratica, che si è sempre commessa l'inchiesta ai magistrati, e che oltre di ciò quando, supponiamo, si dovessero ordinare tre o quattro inchieste contemporanee, i membri della Camera non potrebbero, mentre si occupano di queste inchieste, occuparsi dei lavori più importanti della legislazione, mi pare che al momento non sia cosa opportuna di commettere quest'inchiesta alla Camera stessa.

*Varie voci. Ai voti! ai voti!*

**PRESIDENTE**. Si hanno a mettere ai voti le conclusioni della Commissione sull'inchiesta circa i fatti dei quali la Camera ha udito la relazione.

Havvi poi la proposizione, che l'inchiesta si debba anche estendere ai fatti della candidatura del generale Rossi, e vi è infine una terza proposta, che è quella che l'inchiesta si faccia per mezzo di delegati da nominarsi dalla Camera stessa.

**BIANCHI A.** Ritiro la mia proposizione.

**PRESIDENTE**. Io metto ai voti la conclusione dell'ufficio.....

*Una voce. La divisione!*

**PRESIDENTE**... per decretare un'inchiesta circa i fatti relativi all'elezione del signor Pietro Garda.

(La Camera approva.)

Ora metto ai voti la proposta fatta dall'onorevole deputato Valerio, cioè che l'inchiesta abbia ad estendersi ai fatti relativi alla candidatura del generale Rossi, competitore del signor Garda.

(La Camera non approva.)

Non sarà estesa a ciò l'inchiesta.

Essendo stata ritirata la proposta del signor Bianchi, non occorre metterla ai voti.

**BIVA**, relatore dell'ufficio II, propone all'approvazione della Camera l'elezione dei signori:

Cesare Correnti a deputato del collegio di Stradella;

Cavaliere Pietro di Santa Rosa a deputato del collegio di Savigliano.

(La Camera approva.)

Il collegio elettorale di Montemagno è diviso in due sezioni: iscritti nella prima 275, votanti 110; iscritti nella seconda 222, votanti 67.

Nessuno dei candidati avendo ottenuto la maggioranza legale, si addivenne al ballottaggio, in risultamento del quale fu proclamato a deputato il signor cavaliere Bernardo Mezena con voti 91.

Parecchi elettori del mandamento di Tonco mandarono una protesta dichiarando non essere intervenuti all'elezione perchè avessero diritto a che si facesse in Tonco una sezione a termini del regio decreto 20 giugno p. p., secondo fin dal 5 novembre aveano rappresentato all'intendente della provincia.

L'uffizio non vedendo tuttavia in questo una ragione sufficiente di nullità, vi propone per organo mio l'approvazione di questa elezione.

**LANZA.** Nello specchio presentato dalla *Gazzetta piemontese* relativamente alle ultime elezioni risulta in generale che il numero degli elettori che intervennero alle votazioni fu straordinario; questo, lo dico di passaggio, fa molto onore allo spirito del paese.

Però vi sono molte eccezioni, fra le quali io ne osservo una singolarissima nel collegio di cui è discorso presentemente in quello cioè di Montemagno, dove gli elettori iscritti sono 497 circa, ed a votare non intervennero che 165, per conseguenza i non votanti ascendono a 552.

Questo fatto potrebbe in certo modo riflettere sfavorevolmente sopra gli elettori di quel collegio, se non vi fossero circostanze attenuanti e giustificative relativamente ad una gran parte di quegli elettori i quali non accorsero alle elezioni. In questo caso si trovano precisamente quelli del mandamento di Tonco che ascendono a 200 circa; essi, a tenore del decreto reale del 50 giugno, hanno acquistato il diritto di avere una sezione nel proprio capoluogo di mandamento.

Questo decreto reale agli articoli 4 e 5 stabilisce quanto segue:

« Che nei collegi, cioè, eccedenti il numero di 400 elettori, a termine della legge 17 marzo, deve farsi luogo alla divisione per sezioni, e queste sieno convocate nei capiluoghi di mandamento che concorrono a formare il distretto elettorale; ed all'articolo quinto è detto: che dove un mandamento non presenti un numero di elettori sufficiente a formare il numero voluto dalla legge 17 marzo, l'intendente della provincia vi unirà quel numero di comuni o frazioni appartenenti ad altro mandamento che siano più prossimi ed abbiano maggiori comunicazioni col capoluogo del mandamento. » Ora risulta chiaramente dal testo di questa legge, che era obbligo dell'intendente di quella provincia, di stabilire una sezione nel capoluogo del mandamento, perchè gli elettori erano in numero più che sufficiente per costituire questa sezione, il che non venne fatto.

Questi elettori prevedendo il caso che l'intendente per ragioni particolari non avrebbe adempiuto al precetto del decreto, fin dal 5 di dicembre mandarono un richiamo onde avere questa sezione nel proprio capoluogo, ma non la ottennero; allora protestarono, dichiarando che essi non prendevano parte alla elezione. Mi pare che gli elettori erano nel loro diritto, comechè l'intendente della provincia mancò al decreto reale, non stabilendo la sezione nel capoluogo.

Ma si dirà: erano avvertiti, potevano accorrere. A questo si può rispondere che la distanza dei comuni di questo man-

damento dal capoluogo, dove si riunì il collegio, è ragguardevole, mentre certi paesi si trovano alla distanza di otto o dieci miglia, per strade di collina.

Ora si immaginino, signori, colle intemperie che ebbero luogo in quei giorni (e chi conosce le strade del Monferrato può giudicarne) se era possibile che fossero praticabili per gli elettori!

Io credo che, per quanto buona fosse la loro volontà, era loro assolutamente impossibile di recarsi al capoluogo senza correre grave pericolo di ammalarsi o d'incontrare qualche altro malanno eziandio peggiore.

Dunque essendo provato che gli elettori del mandamento di Tonco avevano diritto di avere una sezione nel proprio mandamento; essendo provato che questi elettori fecero opera di buoni cittadini prevenendo l'autorità in tempo perchè si stabilisse questa sezione nel proprio capoluogo; essendo provato che per effetto delle intemperie le strade erano divenute impraticabili, mi pare che questa elezione non presenti tutti i caratteri di una elezione che esprima l'opinione di quel collegio, giacchè più di 200 elettori di quel mandamento si trovarono più o meno nell'impossibilità di andar a votare.

Che queste considerazioni abbiano un certo peso e che debbano essere apprezzate dalla Camera, lo posso provare adducendo un precedente dell'altra Legislatura.

Nell'altra Legislatura accadde una cosa consimile per l'elezione del collegio di Vigevano.

Nel collegio di Vigevano vi è il mandamento di Gravelona, il quale consta approssimativamente di 200 elettori. Per conseguenza egli aveva il diritto di avere una sezione nel capoluogo. Questo non fu loro concesso: essi rifiutarono di andare a votare, e la Camera apprezzò questo loro rifiuto, e per conseguenza annullò l'elezione del signor ingegnere Ferraris, al qual proposito mi permettano un'osservazione per dimostrare che questa elezione fu annullata unicamente per ragione di giustizia. Dirò adunque, così di passaggio, che l'ingegnere Ferraris apparteneva alla maggioranza, la quale annullò la sua elezione; il che prova che la maggioranza fu imparziale e non si lasciò dominare da nessuna ragione di partito. Spero pertanto che la Camera apprezzerà queste considerazioni, e vorrà annullare questa elezione, come nell'altra Legislatura si annullò quella del signor Ferraris.

**MELLANA.** Io aveva domandato la parola appunto per citare in appoggio della dottrina sostenuta dal mio amico Lanza il fatto dell'elezione di Vigevano nell'ultima Legislatura; ma avendo ciò fatto nel seguito del suo discorso l'onorevole Lanza, io non ripeterò quell'esempio; ma giacchè ho la parola soggiungerò che mi è noto, che oltre il comune di Tonco, il quale aveva protestato di far valere il suo diritto, io so che vi sono altri comuni, come quelli di Fubine, di Frassinello, di Camagna, i quali non poterono prender parte (ed erano gli elettori in numero di circa 170) a questa elezione, perchè il rivo Grana straripò in tal modo che le acque tennero in qualche luogo l'estensione di circa un miglio, per cui fu ad essi impossibile il presentarsi all'elezione; e so pure che gli elettori di quei comuni stanno stendendo un'apposita protesta, ove non valessero le ragioni di quelli di Tonco, per far ripetere l'elezione della quale si ragiona.

Io posso anche asserire che nell'ufficio III si era adottata questa massima, che cioè quando fosse constatato, che per forza maggiore (come sarebbe il caso a cui accennai) un numero considerevole di elettori non avesse potuto esercitare il suo diritto, dovesse tenersi irrita e come non avvenuta l'elezione fatta senza il concorso di quella parte di elettori

da forza maggiore impedita dal prendere parte all'operazione elettorale.

Io, a nome di questi comuni, protesto; e protesto quale uno dei rappresentanti di tutta la nazione, e se la Camera lo crede potrà fare un'inchiesta per provare la fisica impossibilità agli elettori di questi tre comuni, che io ho citati, di potersi recare in alcuno dei due giorni dell'elezione sul luogo, perchè, come dico, le acque del rivo Grana strariparono in modo da rendere impossibile o per lo meno pericoloso il valico del medesimo. Appoggio quindi la proposta Lanza perchè questa elezione s'invalida, o che almeno sia differita la votazione di qualche giorno onde procurarsi le prove dei fatti che da me vennero portati a questa tribuna.

**DI SAN MARTINO.** Comincerò per far osservare alla Camera, che ella ha già dichiarate valide varie elezioni non ostante che gli accessi da un comune al capoluogo fossero impediti dagli straripamenti dei fiumi, e nominerò specialmente quella di San Quirico.

In quanto poi alla questione trattata dall'onorevole deputato Lanza sull'illegalità dell'operato dell'intendente, osserverò che il decreto reale, il quale ha chiamato i mandamenti ad esercitare il loro diritto circa le elezioni, non attribuisce loro questo diritto formale e preciso, fuorchè nel caso in cui questi mandamenti constino da sè soli di 200 elettori. Negli altri casi il decreto medesimo espressamente autorizza l'intendente a dichiarare egli stesso quale debba essere il capoluogo dei diversi mandamenti dove debbano intervenire gli elettori del mandamento che conta meno di 200 elettori.

Il mandamento di Tonco non consta di 200 elettori; quindi l'intendente era in diritto di determinare dove avrebbe luogo la riunione degli elettori del mandamento di Tonco.

È vero che nella Legislatura precedente la Camera ha dichiarato nulla la nomina di Vigevano, ove il mandamento di Gravelona non giungeva che a 193 elettori; ma la Camera con quella decisione ha fatto un atto di equità piuttosto che di giustizia. È stata avversa a quegli elettori considerando che l'intendente doveva interpretare la legge più largamente di quello che aveva fatto, benchè l'intendente, ben considerato, avesse giustamente usato del suo diritto.

**LANZA.** Il citato decreto dice che in ogni mandamento composto di 200 elettori si deve stabilire una sezione per votare. Ora gli elettori del mandamento di Tonco sono più di 180; di modo che se si fossero distaccati venti elettori dal comune più vicino, sarebbe stato più conveniente che non obbligare 180 elettori a fare 10 o 12 miglia per comodo di 18 o 20 persone; quindi è abbastanza chiaro, che era cosa conveniente il domandare 20 elettori al comune più vicino.

In questo caso dunque, quando il mandamento non ha i 200 elettori, la legge dice che bisogna distaccarne dal comune il più vicino un numero sufficiente per compiere la cifra di 200 almeno; essa intende pure che questi elettori che debbono compiere la cifra di 200 dovranno unirsi agli altri per votare nel capoluogo del mandamento. Inoltre io faccio una osservazione partendo dai principii del medesimo Governo. Il Governo, nelle Legislature passate, più o meno apertamente, sia sui giornali che gli appartenevano, che su quelli che favorivano la sua opinione, ha sempre lasciato travedere che la Camera non era sempre la rappresentanza del paese, perchè un piccolo numero di elettori andava a votare, non potendosi, a suo giudizio, sostenere che un deputato sia rappresentante del collegio, quando un quarto o un terzo solo degli elettori va a votare, o che gli elettori si trovano in gran parte nell'impossibilità di andarvi. Dunque, se il Governo vuole applicare la sua massima, io dico: perchè non si annullerà questa

elezione? Perchè non si procurerà agli elettori il mezzo di portarsi a votare? Allora, se invece di 160 elettori saranno 400, vedremo quale sarà l'opinione del paese, ed io credo che non possa il Ministero od i suoi aderenti negare in questo caso una nuova elezione se vogliono mostrarsi conseguenti.

**CHIÒ.** Convengo coll'onorevole deputato Lanza che questa elezione debba reputarsi nulla. Due sono le ragioni su cui fondasi l'opinione dell'onorevole preopinante; quanto alla prima ragione dedotta dal decreto reale col quale si stabilisce che la sede d'una sezione composta di più comuni componenti un mandamento sia anco il capoluogo dello stesso mandamento, tale ragione è, dico, di tale gravità, che da sè sola dovrebbe bastare per annullare la presente elezione. La seconda ragione, quella cioè che fu messa in campo dal deputato Mellana, è che una gran parte degli elettori di quel collegio non avrebbero potuto intervenire all'elezione per una causa fisica ed insuperabile. L'onorevole Di San Martino osservava a tal proposito che questa difficoltà era già stata risolta.

Io mi reputo in dovere di osservare all'onorevole preopinante, che tale questione nella presente Legislatura non è ancora stata suscitata. È verissimo che nella prima seduta si convalidò l'elezione di San Quirico, ma in quella elezione nessuno di noi sollevò la questione che fu presentemente agitata dall'onorevole deputato Mellana. Aggiungerò ancora che nell'elezione del collegio di San Quirico, sebbene una parte degli elettori avessero protestato che non avevano potuto intervenire al collegio per uno straripamento di acque, tuttavia, o perchè il loro numero era troppo piccolo, o perchè la causa addotta non dovesse credersi vera, il fatto sta che il signor relatore non credette la loro protesta meritevole di considerazione.

Per provare la verità di questo asserto, mi faccio lecito di dare lettura della breve relazione di cui si discorre, che nel foglio ufficiale d'oggi trovo concepita ne' termini seguenti. (*Vedi pag. 9, prima colonna*).

Appare evidente da' termini di questa relazione, che la protesta di quegli elettori che si opposero all'elezione di San Quirico fu reputata dall'onorevole relatore di così minima importanza da non doversi discutere e prendere in considerazione. Quindi conchiude che la questione relativa ad una causa insuperabile, che impedisce un numero grandissimo di elettori di intervenire all'elezione, è ancora una questione vergine, che deve essere seriamente esaminata, e che, spero, lo sarà da questo Parlamento, per esaminare la quale, oltrechè esisteranno validissime ragioni dedotte dal diritto costituzionale, avremo pur validi precedenti che potremo attingere nelle Legislature passate.

**PINELLI.** Due sono le questioni: quella relativa agli elettori che non avrebbero potuto intervenire al collegio elettorale per forza maggiore, atteso lo straripamento della Grana, allegato dal deputato Mellana; e l'altra relativa al pretesto degli elettori di Tonco che pretendevano aver diritto che si costituisse nel mandamento di Tonco una sezione. Quanto alla prima osservo che il precedente dell'elezione di San Quirico costituisce un tal fatto, che non può dar luogo a quella nullità che si vorrebbe ora invocare, perchè qualunque siano le parole che si trovano nella gazzetta ufficiale, il fatto relativamente all'elezione di San Quirico è stato discusso nell'ufficio che ho l'onore di presiedere, ed è stato pure riferito alla Camera quando non vi era ancora protesta di nessun elettore.

Bensì l'ufficio ha creduto dover consegnare nel verbale questa dichiarazione che molti degli elettori de' comuni cir-

convicini non avevano potuto intervenire per causa de' corsi d'acqua che erano straripati; allora la Camera confermò pure il giudizio dell'ufficio, e credette che, siccome non vi era richiamo di quelli i quali erano stati esclusi dal dare il voto di quest'elezione, si doveva ritenerli assenzienti, e che non poteva aversi riguardo alcuno alla loro assenza.

Si noti che gli iscritti erano 540, gli intervenuti a votare furono appena 83.

Del resto a questo proposito osservo che non abbiamo nessuna norma certa e positiva. Il deputato Mellana ci allega, gli è vero, che sa che varii degli elettori intendono di fare una protesta, ma sinora essa non ha avuto luogo, non è giunta alla Camera, e non credo che si debba tener conto di una protesta che ancora non esiste.

Quanto poi all'altro fatto relativo agli elettori di Tonco, debbo dire che già altre volte, quando si trattò di formare le sezioni del collegio di Montemagno, si venne a stabilire che le due sezioni si radunassero in Montemagno, perchè il collegio di Tonco per sè solo non può formare una sezione, perchè non vi sono 200 elettori, e per formarla converrebbe distaccare una parte degli elettori di Montemagno, e farli andare a votare a Tonco, il che non sarebbe conveniente, poichè questo collegio è composto non di due soli mandamenti, Tonco e Montemagno, ma di tre, Tonco, Montemagno e Vignale; ora, per far andare a votare quelli di Vignale, converrebbe farli passare su tutto il mandamento di Montemagno, d'onde nascerebbero incomodi molto gravi; e si fa a cagione di queste difficoltà, che allora già si unirono le due sezioni in Montemagno, e forse questo precedente ha fatto che non si è creduto dal Ministero di tener conto dell'istanza che movevano gli elettori di Tonco. Aggiungerò inoltre, dacchè la prima rappresentanza fu mossa sotto la mia amministrazione, che io credo che non si possa aver nessun riguardo a questa eccezione, perchè dettata dalle circostanze dei luoghi, e dettata dallo stesso principio che deve informare l'esecuzione di quel decreto, che cioè si renda comoda il più che sia possibile la votazione.

*Voci. Ai voti! ai voti!*

**PANIZZARDI.** Io aveva domandata la parola come relatore dell'elezione di San Quirico, unicamente per rettificare un fatto enunciato da uno degli onorevoli preopinanti, cioè, che in quell'elezione vi fosse stata una protesta di alcuni degli elettori che non avevano potuto intervenire. Ora le spiegazioni date dall'onorevole Pinelli, che questa protesta non vi fu, mi dispensano dal ripetere quanto avrei detto io stesso.

*Voci. Ai voti! ai voti!*

**CHIÒ.** Io non so in che modo plausibile l'onorevole preopinante possa rettificare un fatto da me allegato sulla testimonianza dello stesso foglio ufficiale d'oggi, e che io ho esposto servendomi dei termini stessi della relazione dell'onorevole Panizzardi.

**PESCATORE.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

**CHIÒ.** Del resto poi io persisto sempre nel credere che la questione relativa ad una forza insuperabile che impedisce ad un gran numero d'elettori d'intervenire alla votazione per la nomina del deputato è ancora da discutere; ed io la credo degnissima di servire di soggetto a' dibattimenti parlamentari, e ripeto che l'antecedente dell'elezione di San Quirico non è di tal natura da poter evitare la discussione d'una questione, la quale oltre che è razionale e ci fornisce un eccellente criterio per apprezzare l'elezione di Montemagno, è pure opportuna per poter decidere della validità di molte elezioni che sono ancora a riferirsi.

*Molte voci. Ai voti! ai voti!*

**PESCATORE.** Chiedo la parola per una mozione d'ordine. Mi dispiace che la questione semplicissima sopra quest'elezione sia stata così complicata. Il diritto di 180 elettori fu violato: ecco la questione...

**PRESIDENTE.** E la mozione d'ordine?

**PESCATORE.** I richiami... (*Interruzioni*)

*Varie voci. Ai voti! ai voti!*

**MELLANA.** Questa elezione fu considerata sotto due aspetti, e su tutti e due i punti si sono trovati due antecedenti della Camera: non so perchè alcuni onorevoli preopinanti possano accettare l'antecedente della Camera in quanto a San Quirico, e poi sconoscere quello egualmente esplicito di Vigevano. Gli antecedenti o valgono, o non, e se valgono ne abbiamo uno pro e l'altro contro; se non valgono, allora la questione è ancora intatta e merita più maturo esame. In quanto alle osservazioni da me fatte, che cioè, più elettori non abbiano preso parte per forza maggiore, noterò che costoro non appartengono al mandamento di Tonco, ma bensì a quello cui alludeva l'onorevole Pinelli, cioè al mandamento di Vignale; che poi essi non abbiano finora reclamato, questa non è una ragione per cui la Camera in un affare così grave, come questo, ove più di un terzo degli elettori non ha potuto prender parte all'elezione, debba procedere con tanta alacrità, da non dar tempo ad essi di far sentire le loro ragioni, massime quando un membro di questa Camera dichiara sull'onore suo che questa cosa sta in fatto; dirò anche la ragione per cui non avevano reclamato.

Essi sapevano che vi era un antecedente della Camera in cui per un caso a questo identico essa vi aveva fatto luogo. Non credendo così mutabili i giudizi del Parlamento, non vollero importunare la Camera con altri reclami, credendo più che valevole quello del comune di Tonco per invalidare quest'elezione. Mentre da tutte parti si grida agli elettori: siate solleciti ad esercitare il sovrano vostro diritto, si presenta un fatto, ove più di due terzi di quelli del collegio di Montemagno, per ragioni da loro non dipendenti, non hanno potuto esercitarlo, e reclamano di poterlo fare col rinnovarsi dell'elezione, e voi loro glielo negate? Non crediate senza logica le popolazioni. Esse hanno una logica che ha fatto qualche volta tremare tutti i sofisti.

Quindi insisto nuovamente perchè sia sospesa, ed ove d'uopo si faccia un'inchiesta per vedere se veramente per forza maggiore fu impedita la massima parte di quegli elettori di poter esercitare il loro diritto.

*Molte voci. Ai voti!*

**RIVA, relatore.** Io desidero di fare qualche osservazione per porre la questione sotto il suo vero aspetto. Io mi ricordo di aver detto nella mia relazione che dagli atti non risulta che quei di Tonco siano mancati all'elezione, anzi che dagli atti risulta che alcuni elettori di Tonco veramente intervennero...

**MELLANA. (Interrompendo)** Lo prego di osservare che io ho parlato degli elettori di Vignale e non di quelli di Tonco.

**RIVA, relatore.**... che risulta che alcuni elettori di Tonco presentarono all'ufficio deputato uno scritto avente la data del 5 dicembre. L'ufficio non ha concesso testimoniali dell'assenza da questo collegio di alcuni elettori nè di Tonco, nè di altri luoghi: non appare in sostanza che questi siano stati privati veramente dei loro diritti.

Questo memoriale è annesso agli atti, e concepito in questi termini.

« Per parte di alcuni elettori del mandamento di Tonco, pendente la suddetta operazione, venne presentata una carta contenente una protesta di nullità per i motivi di cui in essa,

sottoscritta da diversi elettori, la quale quest' ufficio, mentre non crede atta a far sospendere la presente operazione, manda la medesima ad inserirsi per quel riguardo che di ragione. »

Del resto poi, venendo alla questione generale, dirò che al fatto di Vigevano si può contrapporre quello di Racconigi. La Camera ha deciso nella elezione del deputato Castelli di non tener conto della protesta fatta da alcuni elettori, perchè il collegio si fosse radunato piuttosto in Racconigi che nel luogo in cui avevano diritto a termini del decreto regio: dirò che effettivamente nel rendiconto si legge, che la Camera così decise, perchè il numero degli assenti che avevano protestato non era tale da potere spostare la maggioranza a favore di altro candidato qualora tutti fossero intervenuti. Noi ci troviamo appunto in questo caso; risulta che alcuni di questi elettori sono intervenuti: non si dice nè quanti, nè quali; non si può adunque conoscere dagli atti se gli elettori che non crederono di intervenire o da Tonco o da altro luogo fossero in numero tale da spostare la maggioranza. Io credo che nel caso attuale sia più applicabile il principio adottato nell'elezione di Racconigi che in quella di Vigevano.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Lanza.

*Molte voci.* Ai voti! ai voti!

**LANZA.** Si tratta di rettificare un fatto su cui la Camera deve basare la sua decisione; mi permetteranno adunque di dire le cose come stanno.

È vero che intervennero a Montemagno degli elettori del mandamento di Tonco, ma furono precisamente mandati dagli elettori di Tonco per protestare contro questa infrazione del decreto reale. Io vorrei che si leggesse questa protesta per vedere come è concepita.

Del resto io asserisco che la massima parte degli elettori di Tonco non intervennero per questa ragione; e la Camera, qualora volesse accertarsi di questa mia asserzione, non avrebbe altro a fare che di sospendere l'elezione, giacchè nel termine di tre o quattro giorni vedrebbe se questo mio asserito sia vero.

Il dire poi che quegli elettori che non intervennero non potevano spostare la maggioranza è il dire un assurdo. Quando noi vediamo che la maggioranza del signor cavaliere Mezzana sopra il signor Berruti è di soli voti 19, mentre d'altra parte vediamo che mancavano 552 elettori, mentre si sa dall'asserzione del signor deputato Mellana che una parte considerevole di elettori non potè intervenire per cause assolutamente superiori, mentre un deputato asserisce queste cose medesime sulla sua parola, io non so vedere la ragione per cui si pretende che ciò non abbia potuto influire sul risultato finale dell'elezione.

Io stimo adunque che la cosa sia abbastanza chiara per provare che una parte degli elettori non intervennero all'elezione: 1° perchè erano impossibilitati per cause superiori; 2° perchè avevano diritto di avere una sezione nel loro collegio.

Risultando inoltre che la quantità degli elettori che non intervennero poteva sbilanciare l'elezione, e far cangiare la nomina del deputato, e che i votanti in questo collegio formavano appena la quarta parte degli elettori iscritti, non vi rimane più alcun dubbio che questa elezione difetti essenzialmente, e per conseguenza debba essere annullata.

Qualora però la Camera non si decida per l'annullamento della medesima, io chiedo che si sospenda almeno, onde si abbia campo a chiarire come le cose realmente passarono in quel collegio.

*Molte voci.* Ai voti! ai voti!

**RIVA, relatore.** Senza detrarre per nulla alla deferenza che protesto di avere per gli onorevoli deputati Mellana e Lanza, osserverò che col dire che mancavano 500 elettori non si prova con ciò che questi mancanti fossero di Tonco, oppure di Vignale o di Montemagno.

Ammetto nulladimeno che la presunzione c'è, convalidata dai due onorevoli deputati, di cui poc'anzi ho fatta menzione, ed ai quali uso tutta la deferenza.

Ora debbo sostenere, dietro il risultato degli atti, le conclusioni dell'ufficio.

*Molte voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Vi sono due proposizioni: l'una riguardante la sospensione dell'elezione, l'altra la sua validità. Io debbo anzi tutto mettere ai voti la prima.

Chi intende di sospendere l'elezione di cui si è fatto cenno voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova, la Camera non acconsente. Messa quindi ai voti la validità dell'elezione, dopo prova e controprova è approvata.)

Prego i signori deputati a fermarsi un momento onde stabilire il giorno in cui si terrà seduta.

*Varie voci.* Mercoledì.

(Consultata la Camera, decide di tener seduta mercoledì.)

La seduta è quindi levata alle ore 5 1/2.

*Ordine del giorno per la tornata di mercoledì ad un'ora:*

Verificazione di elezioni.